

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 febbraio 2004

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 2238/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativo alla tutela dagli effetti dell'applicazione della legge antidumping statunitense del 1916 e dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti	Pag.	7
Regolamento n. 2239/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 2398/97 sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie, fra l'altro, dell'India	»	9
Regolamento n. 2240/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	15
Regolamento n. 2241/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti n. 1474/95 e n. 1251/96	»	17

Regolamento n. 2242/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	Pag.	19
Regolamento n. 2243/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	»	21
<u>Regolamento n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite</u>	»	23
<u>Regolamento n. 2245/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che modifica il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini</u>	»	34
<u>Regolamento n. 2246/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine</u>	»	40
<u>Regolamento n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)</u>	»	43
<u>Regolamento n. 2248/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio</u>	»	47
Regolamento n. 2249/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1877/2003	»	48
Regolamento n. 2250/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1878/2003	»	49
Regolamento n. 2251/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1875/2003	»	50
Regolamento n. 2252/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1876/2003	»	51
Regolamento n. 2253/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	»	52
Regolamento n. 2254/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	»	53
<u>Regolamento n. 2255/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio</u>	»	54
<i>Pubblicati nel n. L 333 del 20 dicembre 2003</i>		
<u>Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione «Europe 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS)</u>	»	55
<u>Regolamento n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica il regolamento n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine</u>	»	60

Regolamento n. 2258/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	62
Regolamento n. 2259/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	»	64
Regolamento n. 2260/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 2004 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	»	66
Regolamento n. 2261/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	»	68
Regolamento n. 2262/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004	»	70
Regolamento n. 2263/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia	»	72
<u>Regolamento n. 2264/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito</u>	»	74
<u>Regolamento n. 2265/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Germania</u>	»	75
<u>Regolamento n. 2266/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che abroga il regolamento n. 1119/2003 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi</u>	»	76
<u>Regolamento n. 2267/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Germania</u>	»	77
<u>Regolamento n. 2268/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che estende la validità del regolamento n. 812/2003 recante misure transitorie a norma del regolamento n. 1774/2002 relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi</u>	»	78
<u>Regolamento n. 2269/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo all'apertura, per l'anno 2004, di un contingente tariffario all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento n. 3448/93 del Consiglio</u>	»	79
<u>Regolamento n. 2270/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo all'apertura per l'anno 2004 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento n. 3448/93 del Consiglio</u>	»	81
<u>Regolamento n. 2271/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo all'apertura per l'anno 2004 di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Romania</u>	»	83

<u>Regolamento n. 2272/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo all'apertura per l'anno 2004 di un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di talune merci provenienti dalla Turchia</u>	Pag. 85
<u>Regolamento n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari</u>	» 87
<u>Regolamento n. 2274/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione, per il 2004, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia</u>	» 93
<u>Regolamento n. 2275/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che completa l'allegato del regolamento n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Spessa delle Giudicarie)</u>	» 98
<u>Regolamento n. 2276/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che apre contingenti tariffari e fissa i dazi applicabili nell'ambito di detti contingenti tariffari per quanto riguarda l'importazione nella Comunità europea di determinati prodotti agricoli trasformati originali dell'Egitto</u>	» 100
<u>Regolamento n. 2277/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari</u>	» 122
<u>Regolamento n. 2278/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce i dazi applicabili dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004 ai fini dell'importazione dall'Ungheria nella Comunità di determinati beni a cui si applica il regolamento n. 3448/93 del Consiglio</u>	» 129
<u>Regolamento n. 2279/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso</u>	» 144
<u>Regolamento n. 2280/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero</u>	» 145
<u>Regolamento n. 2281/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato</u>	» 147
<u>Regolamento n. 2282/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito</u>	» 148
<u>Regolamento n. 2283/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza</u>	» 149
<u>Regolamento n. 2284/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza</u>	» 151

Publicati nel n. L 336 del 23 dicembre 2003

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</u>	Pag.	153
<u>Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</u>	»	162
<i>Pubbligate nel n. L 345 del 31 dicembre 2003</i>		
<u>Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea</u>	»	164
<i>Publicata nel n. L 321 del 6 dicembre 2003</i>		

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (GU L 217 del 29.8.2003)</u>	Pag.	170
<i>Publicata nel n. L 320 del 5 dicembre 2003</i>		
<u>Rettifica del regolamento n. 2030/2003 della Commissione, del 18 novembre 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento n. 1484/95 (GU L 301 del 19.11.2003)</u>	»	172
<i>Publicata nel n. L 318 del 3 dicembre 2003</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2238/2003 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2003

relativo alla tutela dagli effetti dell'applicazione della legge antidumping statunitense del 1916 e dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Tra gli obiettivi della Comunità figura il contributo allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali.
- (2) Negli Stati Uniti d'America (USA), la legge antidumping del 1916 ⁽¹⁾ prevede azioni civili e penali e sanzioni penali in caso di pratiche di dumping su qualsiasi articolo, effettuate con l'intento di distruggere o di danneggiare un'industria negli USA, o di impedire l'insediamento di un'industria negli USA, oppure di limitare o monopolizzare una parte qualsiasi degli scambi e del commercio degli articoli in questione negli USA.
- (3) Il 26 settembre 2000, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), adottando la relazione dell'organo di appello ⁽²⁾ e la relazione del gruppo speciale ⁽³⁾, accolta dalla relazione dell'organo di appello, ha constatato che la legge antidumping del 1916 era incompatibile con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC, poiché prevede in particolare sanzioni contro le pratiche di dumping quali l'imposizione di risarcimenti elevatissimi, ammende e incarcerazione, misure che non sono consentite dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso «GATT 1994») o dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso «accordo antidumping»).
- (4) Gli Stati Uniti non si sono conformati alle raccomandazioni e alle decisioni del gruppo speciale e dell'organo di appello entro il termine del 20 dicembre 2001. La

Comunità ha chiesto pertanto l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti degli obblighi assunti nell'ambito del GATT 1994 e dell'accordo antidumping.

- (5) Nel febbraio 2002, la Comunità ha accettato di sospendere l'arbitrato su tale richiesta, dato che un disegno di legge volto ad abrogare la legge antidumping del 1916 e concludere le cause pendenti presso i tribunali statunitensi era all'esame del Congresso degli Stati Uniti.
- (6) La legge antidumping del 1916 non è ancora stata abrogata e sono pendenti presso i tribunali statunitensi azioni intentate ai sensi di tale legge contro persone poste sotto la giurisdizione degli Stati membri.
- (7) Tali procedimenti giudiziari comportano ingenti spese di giudizio e potrebbero concludersi con una sentenza che impone risarcimenti elevatissimi.
- (8) Il mantenimento e l'applicazione della legge antidumping del 1916 impedisce il conseguimento dei suddetti obiettivi, incide sull'ordinamento giuridico costituito e lede gli interessi della Comunità e delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i propri diritti conformemente al trattato.
- (9) Date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per tutelare gli interessi delle persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti della legge antidumping del 1916,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa situati negli Stati Uniti d'America che attuino, direttamente o indirettamente, le disposizioni della legge antidumping del 1916 o le azioni basate su di essa o da essa derivanti, è riconosciuta o eseguita in alcun modo.

⁽¹⁾ Pubblicata alla voce «concorrenza sleale» al titolo VIII della legge sulle entrate del 1916; il titolo VIII della legge è registrato come codice 71-74 degli Stati Uniti, punto 15 U.S.C §72.

⁽²⁾ AB-2000-5 e AB-2000-6 del 28 agosto 2000.

⁽³⁾ Stati Uniti — Legge antidumping del 1916, relazione del gruppo speciale (WT/DS/136/R del 31 marzo 2000).

Articolo 2

1. Qualsiasi persona di cui all'articolo 3 può recuperare eventuali spese, costi, risarcimenti ed altre spese varie sostenuti a seguito dell'applicazione della legge antidumping del 1916 o di azioni basate su di essa o da essa derivanti.
2. Il risarcimento può essere ottenuto non appena venga avviata un'azione ai sensi della legge antidumping del 1916.
3. Il risarcimento può essere ottenuto nei confronti della persona fisica o giuridica o di qualsiasi altra entità che ha presentato una denuncia ai sensi della legge antidumping del 1916 o di qualsiasi persona o entità ad esse collegata. Le persone o entità sono ritenute collegate qualora:
 - a) l'una faccia parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa;
 - b) abbiano lo status giuridico di associati;
 - c) l'una controlli direttamente o indirettamente l'altra;
 - d) l'una e l'altra siano direttamente o indirettamente controllate da una terza persona.
4. Fatti salvi gli altri strumenti disponibili e in conformità delle norme applicabili, il risarcimento può consistere nel sequestro e nella vendita dei beni del convenuto, comprese le azioni detenute in una persona giuridica registrata nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2003.

Articolo 3

Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere:

- a) qualsiasi persona fisica residente nella Comunità;
- b) qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità;
- c) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4055/86 ⁽¹⁾;
- d) qualsiasi altra persona fisica nell'esercizio della sua attività professionale nel territorio della Comunità, compresi le acque territoriali e lo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato membro.

Ai fini dell'applicazione della lettera a), per «residente nella Comunità» si intende legalmente stabilita nella Comunità per un periodo di almeno sei mesi nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la data in cui, ai sensi del presente regolamento, sorge un obbligo o viene esercitato un diritto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MARZANO

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3573/90 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16).

REGOLAMENTO (CE) N. 2239/2003 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2003

che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2398/97 sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie, fra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI IN VIGORE

- (1) Nel 1997, con regolamento (CE) n. 2398/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra il 2,6 % e il 24,7 % sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria, tra l'altro, dell'India. A seguito di una relazione del gruppo speciale, modificata dalla relazione dell'organo di appello sulla causa «Comunità europea — Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India» adottata nel marzo 2001 dall'organo arbitrale dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), nell'agosto 2001 il Consiglio ha modificato, con regolamento (CE) n. 1644/2001 ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 2398/97, riducendo l'aliquota del dazio per l'India e determinate società indiane (0-9,8 %) e sospendendone l'applicazione. Nell'aprile 2002 il Consiglio ha confermato, con regolamento (CE) n. 696/2002 ⁽⁴⁾, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'India con regolamento (CE) n. 2398/97, modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001.

B. DOMANDE DI RIESAME

- (2) Nel gennaio 2002, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2398/97 a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dal

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 160/2002 (GU L 26 del 30.1.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 25.4.2002, pag. 3.

Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della Comunità europea («Eurocoton» o il «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone. Per motivare la richiesta si adduceva un mutamento significativo delle circostanze relative al dumping.

- (3) Nel settembre 2002, dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ dei dazi antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base presentata da Eurocoton, che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza dei dazi avrebbe comportato molto probabilmente la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

C. INCHIESTA

1. PROCEDURA

- (4) La Commissione ha esaminato le prove addotte dal richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame intermedio e di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha aperto due inchieste mediante la pubblicazione di avvisi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾. La portata del riesame intermedio è stata limitata al dumping.
- (5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio e del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori del paese esportatore e i loro rappresentanti e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (6) Un certo numero di produttori esportatori indiani, nonché di produttori e utilizzatori comunitari e di importatori/operatori commerciali, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini indicati negli avvisi di apertura di cui al considerando 4 dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

⁽⁵⁾ GU C 65 del 14.3.2002, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 39 del 13.2.2002, pag. 17 e GU C 300 del 4.12.2002, pag. 10.

1.1. Periodo dell'inchiesta

- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

1.2. Selezione del campione

- (8) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori nel paese esportatore, e a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, si è ritenuto opportuno procedere a un campionamento. Per poter selezionare il campione, si è chiesto ai produttori esportatori del paese interessato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, di manifestarsi entro 15 giorni dall'avvio del procedimento e di fornire informazioni sulle loro esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e sul fatturato interno, comunicando inoltre i nomi e le attività di tutte le società collegate nel settore del prodotto in esame. La Commissione ha preso contatto al riguardo anche con le autorità indiane.

- (9) Novantaquattro produttori esportatori hanno accettato di essere inclusi nel campione fornendo le informazioni richieste entro il termine fissato. Otto di essi sono stati inclusi nel campione in base ai seguenti criteri: il volume delle vendite all'esportazione effettuate dalla società nella Comunità e l'esistenza di vendite sul mercato interno. I produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione sono stati informati che l'eventuale dazio anti-dumping sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, ossia senza superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le società inserite nel campione. Il campione è stato selezionato in coordinamento con i rappresentanti dei produttori esportatori e con il governo indiano. La relazione dell'organo di appello di cui al considerando 1 concludeva che il metodo usato per calcolare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, basato sulla media ponderata degli importi delle spese effettivamente sostenute o dei profitti effettivamente realizzati da altri esportatori o produttori, può essere applicato solo se si dispone di dati riguardanti più di un esportatore o di un produttore. Di conseguenza, si è ritenuto importante includere nel campione due società con vendite sul mercato interno. Va osservato peraltro che solo due dei novantaquattro produttori che si sono manifestati rispondevano a questo requisito. La seconda società, che pure all'inizio aveva accettato di collaborare all'inchiesta, si è successivamente ritirata. Si è pertanto dovuto modificare il campione che, in definitiva, è stato costituito da sette società, sei delle quali effettuavano unicamente vendite all'esportazione e una delle quali effettuava sia esportazioni che vendite sul mercato interno del prodotto simile.

- (10) Secondo il richiedente, la mancata collaborazione di una delle società con vendite sul mercato interno avrebbe dovuto dar luogo all'applicazione dell'articolo 18 del

regolamento di base. A tale proposito, va osservato che l'articolo 18 del regolamento di base è stato effettivamente applicato alla società in questione (cfr. considerando 30). Il campione, inoltre, è rimasto rappresentativo, poiché le esportazioni della società che non ha collaborato erano molto limitate e, anche senza di essa, il campione equivaleva comunque al 43 % delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità effettuate durante il PI. Per di più, la mancata collaborazione di questa società non ha influito sulla determinazione del dumping riguardo alle società incluse nel campione. L'argomentazione è stata quindi respinta.

1.3. Esame individuale delle società non incluse nel campione

- (11) Una società che aveva collaborato e che non è stata inclusa nel campione ha chiesto il calcolo di un margine di dumping individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, allegando alla richiesta una risposta al questionario inviata entro il termine fissato. La richiesta è stata giudicata accettabile nel quadro dell'inchiesta attuale.

1.4. Parti interessate e visite di controllo

- (12) La Commissione ha inviato un questionario alle società incluse nel campione e ha ricevuto risposte complete entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato visite di controllo presso le sedi delle seguenti società incluse nel campione:

- The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd, Mumbai,
- Nowrosjee Wadia & Sons, Mumbai,
- Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai,
- Texcellence Overseas, Mumbai,
- Vigneshwara Exports Limited, Mumbai.

- (13) Considerata la situazione politica dell'India, si sono dovute annullare le verifiche in loco presso la Jindal Worldwide Ltd e la Mahalaxmi Exports di Ahmedabad, ma i dati forniti da queste società sono stati comunque utilizzati. A tale riguardo, va osservato che i prezzi all'esportazione di queste società sono risultati analoghi a quelli delle altre società indiane con la stessa struttura aziendale (per lo più società che si dedicano esclusivamente all'esportazione) oggetto dell'inchiesta. Si è inoltre proceduto a verifiche presso diversi importatori dell'UE (attraverso un controllo incrociato delle fatture) senza riscontrare irregolarità per quanto riguarda il prezzo all'esportazione della Jindal Worldwide Ltd e della Mahalaxmi Exports di Ahmedabad.

- (14) La Commissione ha svolto inoltre una visita di controllo presso la Divya Textiles, Mumbai, che ha richiesto un esame individuale (cfr. considerando 11).

2. PRODOTTO IN ESAME

- (15) Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta iniziale, vale a dire la biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 10 (codice TARIC 6302 31 10 90), ex 6302 31 90 (codice TARIC 6302 31 90 90) e ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302 32 90 19).

3. PRODOTTO SIMILE

- (16) Si è stabilito che la biancheria da letto di cotone venduta sul mercato indiano e quella esportata dall'India nella Comunità erano identiche, o molto simili, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e delle applicazioni finali. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D. RISULTATO DELL'INCHIESTA IN RELAZIONE AL RIESAME INTERMEDIO

1. VALORE NORMALE

1.1. Società incluse nel campione

- (17) Anzitutto, va ricordato che solo una delle sette società del campione effettuava vendite sul mercato interno e che solo una delle altre sei vendeva sul mercato interno prodotti della stessa categoria generale (altri prodotti di cotone).
- (18) Per quanto riguarda l'unica società con vendite interne, si è riscontrato che nessuno dei tipi di biancheria da letto di cotone da essa venduti sul mercato interno era direttamente paragonabile a quelli esportati nella Comunità, a causa delle differenze qualitative constatate per tutta una serie di tipi di prodotti diversi. Per di più, gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la comparabilità si sarebbero dovuti effettuare sulla base di stime. Di conseguenza, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione del prodotto in esame le relative spese generali, amministrative e di vendita e i profitti realizzati sulle vendite eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (19) Per le altre società, in mancanza di vendite interne del prodotto simile si è pensato anzitutto di stabilire il valore normale in base ai prezzi interni della società con vendite interne, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del

regolamento di base. Poiché tuttavia non era possibile fare un confronto tra i tipi di prodotti venduti sul mercato interno e quelli esportati nell'Unione europea dalle altre società, in mancanza di vendite interne del prodotto simile si è dovuto costruire il valore normale anche per le altre società che hanno collaborato.

- (20) In considerazione di quanto precede, il valore normale costruito è stato determinato, per ciascuna delle società incluse nel campione, in base al costo di produzione del prodotto in esame a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, non ci si è potuti avvalere della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base (media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine) perché soltanto una società vendeva il prodotto simile sul mercato interno.
- (21) Per gli altri produttori esportatori, compresa la società con vendite interne della stessa categoria generale di prodotti, le spese generali, amministrative e di vendita sono state determinate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, tenendo conto delle conclusioni delle relazioni adottate dall'organo arbitrale dell'OMC. Le spese generali, amministrative e di vendita, quindi, sono state determinate in base alla media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita dell'unica società con vendite interne del prodotto simile e delle spese generali, amministrative e di vendita dell'unica società con vendite della categoria generale di prodotti (altri prodotti di cotone) sul mercato interno.
- (22) Per quanto riguarda gli importi relativi ai profitti, per la società con vendite interne della stessa categoria generale di prodotti, nel costruire il valore normale si sono presi in considerazione diversi metodi di calcolo onde arrivare a un utile ragionevole. La prima possibilità a cui si è pensato, che consisteva nell'utilizzare gli utili della società, è risultata impraticabile poiché la società operava in perdita.
- (23) I produttori esportatori indiani hanno affermato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, si sarebbe dovuto utilizzare il profitto massimo (profit cap) della società con vendite interne e della società che vendeva la stessa categoria generale di prodotti sul mercato interno. Visto infatti che queste società operavano in perdita, secondo i produttori esportatori indiani il profitto massimo equivaleva in realtà a un profitto nullo.
- (24) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, nel costruire il valore normale si deve aggiungere un congruo importo per i profitti. Un profitto nullo, pertanto, non può essere considerato un limite massimo.

(25) In mancanza di altre fonti di dati, il profitto è stato valutato per tutti i produttori esportatori indiani al 5 %, cioè l'importo utilizzato nell'inchiesta iniziale come traguardo dell'industria comunitaria. Il richiedente ha obiettato che questo margine di utile era troppo basso.

(26) Tuttavia, il richiedente non ha motivato le sue affermazioni secondo cui il margine di utile del 5 % era troppo basso e un altro margine di utile sarebbe stato più ragionevole o rappresentativo. Inoltre, poiché non si disponeva di altre informazioni utili sui profitti delle vendite interne indiane del prodotto in esame o dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base si è ritenuto opportuno utilizzare il margine di profitto determinato nell'inchiesta iniziale, vale a dire il profitto che l'industria comunitaria avrebbe ricavato sul suo mercato locale in assenza di pratiche pregiudizievoli di dumping.

1.2. Società oggetto di un esame individuale

(27) Per la società in questione, il valore normale è stato determinato secondo i metodi di cui ai considerando 19, 20, 21 e 25.

2. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

(28) Tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, cosicché il prezzo all'esportazione è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame esportato dall'India nella Comunità.

3. CONFRONTO

(29) Ai fini di un equo confronto sono stati effettuati adeguamenti per tener debitamente conto delle differenze rilevate e risultate tali da influire sui prezzi e sulla loro comparabilità. Questi adeguamenti sono stati applicati, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per differenze relative a nolo, movimentazione e carico, trasporto, credito, assicurazione, commissioni e imballaggio.

4. MARGINE DI DUMPING

(30) Il richiedente ha dichiarato che per alcune società del campione si sarebbe dovuta applicare la deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, che permette di confrontare il valore normale determinato in base alla media ponderata con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità. Si è stabilito tuttavia che non sussistevano le condizioni per l'uso di

questo metodo, in particolare l'esistenza di andamenti dei prezzi diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, pertanto, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità.

a) Produttori inseriti nel campione che hanno collaborato

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

— The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. and Nowrosjee Wadia & Sons (società collegata)	26,2 %
— Mahalaxmi Exports	0 %
— Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd	0 %
— Texcellence Overseas and Jindal Worldwide Ltd (società collegata)	0 %
— Vigneshwara Exports Limited	0 %

b) Altri produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Come risulta dal considerando 34, il margine di dumping determinato per tutti gli altri produttori che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione è dello 0 %.

c) Società che ha collaborato ed è stata oggetto di un esame individuale

— Divya Textiles	0 %
------------------	-----

d) Società che non hanno collaborato

Come si è detto nel considerando 9, una società non ha collaborato. Poiché non si disponeva di indicazioni sull'assenza di dumping ad opera di questa società, e per evitare di ricompensare la mancata collaborazione, il margine di dumping è stato stabilito in base ai tipi di prodotti oggetto del dumping più forte esportati nella Comunità dalla Bombay Dyeing & Manufacturing Co., risultando pari al 31,4 %.

E. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO SENZA ISTITUZIONE DI DAZI

(31) L'attuale riesame intermedio deve essere chiuso senza istituzione di dazi poiché il dumping ha riguardato solo una piccola parte delle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India, che probabilmente rimarrà più o meno invariata in futuro e, quindi, non può causare pregiudizio, come dimostra l'analisi esposta in appresso.

1. LA MAGGIOR PARTE DELLE IMPORTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESAME ORIGINARIE DELL'INDIA NON È STATA OGGETTO DI DUMPING

(32) Per quanto riguarda le società incluse nel campione, l'inchiesta ha stabilito l'esistenza di pratiche di dumping soltanto una di quelle società, la Bombay Dyeing, che rappresenta meno dell'8 % delle esportazioni totali del prodotto in esame originarie dell'India effettuate nella Comunità durante il PI. Come si è già detto, inoltre, una società non ha collaborato al procedimento e le sue esportazioni sono state considerate oggetto di dumping [cfr. considerando 30, lettera d)]. Le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità effettuate da questa società durante il PI rappresentavano tuttavia solo lo 0,4 % delle esportazioni totali originarie dell'India.

(33) Le risultanze riguardanti le due società suddette sono in contrasto con la situazione delle altre quattro società incluse nel campione e del produttore esportatore cui è stato concesso il trattamento individuale. Non solo nessuna di queste cinque società è risultata all'origine di pratiche di dumping, ma la loro situazione è sostanzialmente diversa da quella della Bombay Dyeing e della società che non ha collaborato, perché producevano il prodotto in esame unicamente a fini di esportazione. Le importazioni non oggetto di dumping incluse nel campione rappresentavano il 30 % circa delle esportazioni totali originarie dell'India.

(34) Inoltre, gli esportatori che hanno collaborato che non sono stati inclusi nel campione né oggetto di un esame individuale producevano soltanto per l'esportazione (come risulta dalle informazioni ricevute in risposta alle domande inerenti al campionamento contenute nell'avviso di apertura). In altri termini, la loro struttura aziendale corrisponde a quella delle società di cui al considerando 33, il che permette di considerare poco probabile l'esistenza di pratiche di dumping sulle loro esportazioni.

(35) Ne consegue che oltre il 90 % delle esportazioni indiane del prodotto in esame effettuate nella Comunità durante il PI non è stato oggetto di dumping.

2. IL MODESTO VOLUME DELLE IMPORTAZIONI IN DUMPING NON PUÒ CAUSARE ALCUN PREGIUDIZIO

(36) La notevole differenza tra le pratiche di dumping rilevate durante l'inchiesta iniziale e quelle accertate nell'inchiesta attuale induce a chiedersi se il nesso causale stabilito nel procedimento iniziale sussista alla luce delle risultanze attuali.

(37) In primo luogo, si è riscontrato che meno dell'8 % delle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India effettuate nel PI è stato oggetto di dumping. Queste

importazioni rappresentavano una quota di mercato inferiore all'1 % o una quota inferiore al 3 % delle importazioni complessive da tutte le fonti. In altri termini, il volume delle importazioni in dumping è alquanto modesto se si considerano le soglie normalmente applicabili a norma del regolamento di base e dell'accordo antidumping dell'OMC. In secondo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che, per i motivi esposti ai considerando da 32 a 34, oltre il 90 % delle importazioni dall'India non era oggetto di dumping. Di conseguenza, è del tutto improbabile che queste importazioni abbiano causato un grave pregiudizio nel PI. È logico pensare, inoltre, che la mancata istituzione di dazi non modificherebbe questo stato di cose, se si considera che per gran parte del PI non sono stati applicati dazi e che il volume delle importazioni non in dumping dall'India è sempre stato considerevole.

(38) Le risultanze del presente riesame, pertanto, non permettono di ritenere che il nesso causale tra dumping e pregiudizio stabilito nel procedimento iniziale sussista nell'inchiesta attuale, anche se il riesame intermedio parziale non contemplava espressamente detto nesso.

(39) Per di più, gli eventuali dazi derivanti dalla presente inchiesta (cfr. considerando 30) non sarebbero di nessuna utilità, poiché si applicherebbero solo a una parte minima delle esportazioni dall'India.

3. CONCLUSIONE

(40) In considerazione di quanto precede, occorre chiudere il riesame intermedio delle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'India senza istituire dazi antidumping.

F. CONSEGUENZE DEL RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

(41) Visti i risultati del riesame intermedio che precede la scadenza dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2398/97, è opportuno di conseguenza chiudere la procedura relativa al riesame in previsione della scadenza.

G. COMUNICAZIONI

(42) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali s'intendeva raccomandare la conclusione del presente riesame intermedio parziale e del riesame in previsione della scadenza senza istituzione di dazi e hanno avuto la possibilità di esprimersi. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e il riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 riguardanti le importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'India sono chiusi senza istituzione di dazi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. ALEMANNO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2240/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,1
	204	57,7
	212	113,1
	999	83,6
0707 00 05	052	157,5
	628	126,9
	999	142,2
0709 90 70	052	116,2
	204	56,6
	999	86,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0
	204	62,7
	388	46,8
	421	13,6
	999	42,0
0805 20 10	052	62,0
	204	64,9
	999	63,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	76,9
	999	76,9
0805 50 10	052	63,9
	400	39,2
	600	76,3
	999	59,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	58,6
	060	40,5
	064	51,0
	400	79,2
	404	84,1
	720	80,7
	999	65,7
0808 20 50	052	107,2
	064	58,8
	400	98,3
	528	79,8
	720	44,4
	999	77,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2241/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il primo trimestre 2004 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono supe-

riori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004 (in t)
E1	100,00	123 013,60
E2	35,40	1 750,00
E3	—	13 967,58
P1	100,00	1 915,00
P2	100,00	2 530,08
P3	2,37	175,00
P4	14,15	250,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2242/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004 (in t)
1	1,55	1 775,00
2	1,55	1 275,00
3	1,58	825,00
4	1,79	450,00
5	2,19	175,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipa-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	148,10
1006 30 92 9900	148,10
1006 30 94 9100	148,10
1006 30 94 9900	148,10
1006 30 96 9100	148,10
1006 30 96 9900	148,10
1006 30 98 9100	148,10
1006 30 98 9900	148,10
1006 30 65 9900	148,10
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	40,08
1102 20 10 9400	34,36
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	51,53
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2244/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3 e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 vieta ai pescherecci di esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca a meno che essi non siano provvisti a bordo di un sistema operativo che ne consenta la localizzazione e l'individuazione mediante sistemi di controllo a distanza.
- (2) È opportuno stabilire che il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (3) I pescherecci che esercitano l'attività di pesca esclusivamente entro le linee di base degli Stati membri non devono essere assoggettati a tale obbligo poiché l'impatto della loro attività sulle risorse è trascurabile.
- (4) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri devono predisporre la struttura amministrativa e tecnica necessaria per assicurare efficacemente il controllo, l'ispezione e l'esecuzione, compresi i sistemi di sorveglianza via satellite.
- (5) L'adozione di disposizioni più rigorose in materia di SCP contribuisce ad accrescere sensibilmente l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.
- (6) È opportuno definire un periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione della velocità e della rotta del peschereccio, a determinate condizioni.
- (7) È necessario che l'applicazione dell'SCP non comporti disparità tra i pescherecci comunitari e i pescherecci di paesi terzi operanti in acque comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (8) A causa dell'adozione delle nuove disposizioni, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽²⁾.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità relative alla gestione, da parte degli Stati membri, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 e
 - b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura e che operano esclusivamente all'interno delle linee di base degli Stati membri.

Articolo 3

Centri di controllo della pesca

1. Gli Stati membri gestiscono i Centri di controllo della pesca (CCP).

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/1999 (GU L 298 del 19.11.1999, pag. 5).

2. Il CCP di ciascuno Stato membro sorveglia:
 - a) i pescherecci battenti bandiera dello Stato membro stesso, a prescindere dalle acque in cui operano o dal porto in cui sostano;
 - b) i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro Stato membro e
 - c) i pescherecci di paesi terzi, per tutto il tempo in cui si trovano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del rispettivo Stato membro.
3. Più Stati membri possono gestire un CCP comune.

CAPO II

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI COMUNITARI

Articolo 4

Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite sui pescherecci comunitari

I pescherecci comunitari soggetti all'SCP non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un impianto di localizzazione via satellite installato a bordo.

Articolo 5

Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci comunitari garantiscono in qualsiasi momento la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
 - a) identificazione del peschereccio;
 - b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
 - c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
 - d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.
2. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché gli impianti di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.

Articolo 6

Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite

1. I comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 5, paragrafo 1.

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché:
 - a) i dati non siano alterati in alcun modo;
 - b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;
 - c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
 - d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

Articolo 7

Misure di controllo incumbenti agli Stati membri di bandiera

Ciascuno Stato membro di bandiera provvede alla regolare sorveglianza dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 e interviene tempestivamente non appena constatati dati inesatti.

Articolo 8

Frequenza di trasmissione dei dati

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il suo CCP riceva almeno ogni ora, attraverso l'SCP, le informazioni richieste all'articolo 5, paragrafo 1, riguardo ai pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.
2. In deroga al paragrafo 1, la frequenza di trasmissione dei dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione dei pescherecci.
3. Quando il peschereccio è ormeggiato in porto, l'impianto di localizzazione via satellite può essere disinserito, previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e a quello dello Stato costiero e a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

Articolo 9

Controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita

Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso l'SCP, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita nelle/dalle zone sotto elencate dei pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità:

- a) tutte le zone soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;

- b) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono la Comunità o taluni Stati membri;
- c) le acque di un paese terzo.

Articolo 10

Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

1. L'SCP adottato da ciascuno Stato membro garantisce, con riguardo ai pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità che si trovino nelle acque di uno Stato membro costiero, la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero stesso dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 5.

Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera nella forma indicata all'allegato I.

2. Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri un elenco completo delle coordinate geografiche che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva.

3. Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 5. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra le rispettive autorità competenti ai fini dell'istituzione e della gestione dei procedimenti per la trasmissione dei dati al CCP dello Stato membro costiero.

5. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, su richiesta, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera che siano soggetti all'SCP. Detto elenco contiene il numero interno dello schedario della flotta, l'identificazione esterna, il nome e l'indicativo internazionale di chiamata di ciascun peschereccio.

Articolo 11

Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite

1. In caso di guasto tecnico o di non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio comunitario, il comandante o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero ogni quattro ore, a partire dal momento in cui il fatto è stato riscontrato o dal momento in cui egli ne è stato informato ai sensi del paragrafo 3 o dell'articolo 12, paragrafo 1, la posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio, tramite una stazione radio riconosciuta ai sensi della legislazione comunitaria per il ricevimento delle informazioni di cui trattasi.

2. Il peschereccio comunitario non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano

constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare.

3. Gli Stati membri provvedono ad informare il comandante o l'armatore del peschereccio comunitario o il loro rappresentante qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

4. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare la sostituzione dell'impianto di localizzazione via satellite difettoso con un impianto funzionante che risponda ai requisiti di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Mancata ricezione dei dati

1. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, il CCP dello Stato membro di bandiera informa quanto prima il comandante o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede al controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata.

2. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, paragrafo 1, e l'ultima posizione ricevuta sia all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro costiero, il CCP dello Stato membro di bandiera informa al più presto possibile il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, o dell'articolo 11, paragrafo 1, informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

Articolo 13

Controllo delle attività di pesca

1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di pesca delle navi.

2. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

3. Gli Stati membri costieri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

CAPO III

ACCESSO AI DATI E RELAZIONI

Articolo 14

Accesso ai dati

1. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione, su richiesta specifica, possa in qualsiasi momento accedere a distanza, mediante sessioni in linea, agli archivi informatizzati dei dati registrati dal CCP.

2. I dati ricevuti nell'ambito del presente regolamento sono trattati in modo confidenziale.

Articolo 15

Informazioni riguardanti le autorità competenti

1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telex e di fax dell'autorità competente responsabile per il CCP, nonché l'indirizzo X.25 e qualsiasi altro indirizzo utilizzato per la trasmissione elettronica dei dati sono elencati nell'allegato II.

2. Qualsiasi modificazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri entro una settimana dalla data in cui la modifica è occorsa.

Articolo 16

Relazioni semestrali degli Stati membri

1. Entro il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sul funzionamento dell'SCP durante il semestre precedente.

2. In particolare, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

- a) il numero dei pescherecci battenti bandiera dello Stato membro o ivi immatricolati, soggetti all'SCP durante il precedente semestre;
- b) l'elenco dei pescherecci il cui impianto di localizzazione via satellite abbia subito ripetutamente una situazione di guasto tecnico o non funzionamento durante il precedente semestre;
- c) il numero di comunicazioni riguardanti la posizione ricevute dal CCP nel corso del precedente semestre suddivise per Stato di bandiera;
- d) il tempo cumulativo trascorso durante il precedente semestre dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o ivi immatricolati, soggetti all'SCP, nelle zone marittime individuate secondo le sottozone FAO.

3. La forma in cui devono essere comunicate le informazioni di cui al paragrafo 2 può essere determinata in consultazione con gli Stati membri e la Commissione.

CAPO IV

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE

Articolo 17

Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite

I pescherecci di paesi terzi, soggetti all'SCP, devono essere provvisti di un impianto di localizzazione via satellite a bordo mentre si trovano in acque comunitarie.

Articolo 18

Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo di pescherecci di paesi terzi devono garantire in qualsiasi momento, per tutto il tempo in cui tali pescherecci si trovano in acque comunitarie, la trasmissione automatica dei seguenti dati:

- a) identificazione del peschereccio;
- b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
- c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.

2. Gli impianti di localizzazione via satellite non devono consentire la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non devono poter essere alterati manualmente.

Articolo 19

Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi soggetti all'SCP provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati al paragrafo 1 dell'articolo 18.

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci di paesi terzi provvedono affinché:

- a) i dati non siano alterati in alcun modo;
- b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;
- c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
- d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

Articolo 20

Frequenza di trasmissione dei dati

La trasmissione automatica dei dati avviene almeno una volta ogni ora. Tuttavia la frequenza di trasmissione dei dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione del peschereccio.

Articolo 21

Inoltro dei dati allo Stato membro costiero

I dati relativi alla posizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono inoltrati al CCP dello Stato membro costiero nella forma indicata all'allegato I.

Articolo 22

Cooperazione tra Stati membri e paesi terzi

1. Ciascuno Stato membro trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi interessati un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva in una forma compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84).

2. Gli Stati membri costieri assicurano il coordinamento con le autorità competenti dei paesi terzi interessati ai fini dell'istituzione e della gestione dei procedimenti per la trasmissione dei dati al proprio CCP.

Articolo 23

Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite

1. Quando l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio di un paese terzo sia tecnicamente guasto o non funzioni durante il tempo in cui il peschereccio stesso si trova in acque comunitarie, il comandante o l'armatore o il loro rappresentante comunica ogni due ore, e ogni qualvolta il peschereccio si sposta da una divisione CIEM all'altra, la posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio.

2. Tale informazione è trasmessa al CCP dello Stato membro costiero.

3. Il peschereccio di un paese terzo operante in acque comunitarie non può salpare dal porto di uno Stato membro, qualora si sia verificata una situazione di guasto tecnico o non

funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare.

4. Gli Stati membri costieri provvedono ad informare il capitano o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

Articolo 24

Controllo delle attività di pesca

1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 23, paragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di pesca delle navi di paesi terzi.

2. Gli Stati membri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci di paesi terzi siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

3. Nel caso in cui un peschereccio non ottemperi alle norme contenute nel presente capo, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1489/97 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formato per lo scambio elettronico dei dati da trasmettere allo Stato membro costiero

A. Contenuto delle comunicazioni riguardanti la posizione

Dati da comunicare	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione; codice nazionale ISO Alfa-3 dello Stato membro costiero
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave
Numero del viaggio	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie dell'operazione di pesca nell'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave
Numero di riferimento interno	IR	F ⁽¹⁾	Dato relativo all'immatricolazione della nave. Numero unico della nave, come codice nazionale ISO Alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; il numero sulla fiancata della nave
Latitudine (decimale)	LT	M	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine (decimale)	LG	M	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Velocità	SP	M ⁽²⁾	Velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	M ⁽²⁾	Rotta della nave con gradazione di 360°
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Fine registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Obbligatorio per i pescherecci comunitari.

⁽²⁾ Facoltativo fino al 31 dicembre 2005.

B. Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione

Ogni trasmissione di dati è strutturata come segue:

- una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l'inizio di un messaggio;
- una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
- una barra (/) separa il codice dall'informazione;
- coppie di dati sono separate da uno spazio;
- i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.

C. Definizione dei dati da comunicare

Categoria	Dati da comunicare	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Dati relativi al sistema	Inizio registrazione	SR			Indica l'inizio del messaggio
	Fine registrazione	ER			Indica la fine del messaggio
Dati relativi al messaggio	Indirizzo di destinazione	AD	Car*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo del destinatario del messaggio
	Tipo di messaggio	TM	Car*3	Codice	Prime tre lettere del tipo di messaggio
	Data	DA	Num*8	aaaammgg	Anno, mese, giorno
	Ora	TI	Num*4	oomm	Ore e minuti primi in UTC
Dati relativi all'immatricolazione della nave	Indicativo di chiamata	RC	Car*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave
	Nome della nave	NA	Car*30	ISO 8859,1	Nome della nave
	Numero di immatricolazione esterno	XR	Car*14	ISO 8859,1	Numero sulla fiancata della nave
	Numero di riferimento interno	IR	Car*3 Num*9	ISO-3166 + max.9N	Numero unico della nave assegnato dallo Stato di bandiera secondo l'immatricolazione
Dati relativi all'attività	Latitudine (decimale)	LT	Car*7	+/-DD.ddd	Di segno negativo se la latitudine si trova nell'emisfero meridionale (!) (WGS84)
	Longitudine (decimale)	LG	Car*8	+/-DD.ddd	Di segno negativo se la longitudine si trova nell'emisfero occidentale (!) (WGS84) (!)
	Velocità	SP	Num*3	Nodi*10	P.es.//VE/105 = 10,5 nodi
	Rotta	CO	Num*3	360 gradi	P.es.//RO/270 = 270°
	Numero di viaggio	TN	Num*3	001-999	Numero dell'operazione di pesca nell'anno in corso

(!) Il segno positivo (+) può essere omissso; gli zeri prima della virgola possono essere omissi.

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

BELGIË/BELGIQUE

Nome: Dienst voor de Zeevisserij
Administratief Centrum

Indirizzo: Vrijhavenstraat 5
B-8400 Oostende

Telefono (32-59) 50 89 66 — 51 29 94

Fax (32-59) 51 45 57 — 51 45 57

Telex 81075 dzvost

X.25: 206 259 020 63

E-mail: Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be
VMS.Oostende@wol.be

DANMARK

Nome: Fiskeridirektoratet

Indirizzo: Stormgade 2
DK-1470 København K

Telefono (45) 33 96 36 09

Fax (45) 33 96 39 00

Telex 16144 fm dk

X.25: 238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet)
238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet)

E-mail: sat@fd.dk

DEUTSCHLAND

Nome: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Indirizzo: Palmaille 9
D-22767 Hamburg

Telefono (49-40) 38905-173/38905-180

Fax (49-40) 38905-128/38905-160

Telex 0214/763

X.25: 0 262 45 4001 20221

E-mail: bettina.gromke@ble.de

ΕΛΛΑΣ

Nome: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας Γ (Αλιείας)

Indirizzo: Γρ. Λαμπράκη 150
EL-18518 Πειραιάς

Telefono (30-210) 4519901 — 4191308 — 4513657

Fax (30-210) 4191561 — 4285466

Telex 212239 — 212273

X.25: 02023 — 22100047

E-mail: vms@mail.yen.gr,
demos@yen.gr

ESPAÑA

Nome: Secretaría General de Pesca Marítima

Indirizzo: Paseo de la Castellana nº 112
ES-28046 Madrid

Telefono (34) 913 47 17 50

Fax (34) 913 47 15 44

X.25: 21453150315802

E-mail: csp@mapya.es

FRANCE

Nome: Cross Atlantique

Indirizzo: Château de la Garenne
Avenue Lotis Bougo
F-56410 Étel

Telefono (33) 297 55 35 35

Fax (33) 297 55 49 34

Telex 95 05 19

IRELAND

Nome: Fisheries Monitoring Centre
Naval Base

Indirizzo: Haulbowline
Co. Cork
Ireland

Telefono (353-21) 486 48 30 — 486 48 31 — 486 49 66 —
486 49 70 — 437 87 52 (24 hr)

Fax (353-21) 437 80 96

X.25: 272 440 520 023

E-mail: nscstaff@eircom.net or
fmcvmsst@eircom.net

ITALIA

Nome: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto —
Guardia costiera

Indirizzo: Viale dell'Arte n. 16
I-00144 Roma

Telefono (39) 06 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27

Fax (39) 06 59 22 737 — 59 08 47 93

Telex (39) 06 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72

E-mail: cogecap3@flashnet.it

NEDERLAND

Nome: Algemene Inspectiedienst

Indirizzo: Poststraat 15
Postbus 234
6461 AW Kerkrade
Nederland

Telefono (31-45) 546 62 22
(31-45) 546 62 30

Fax (31-45) 546 10 11

X.25: 0204 14444605

E-mail: meldkamer@minLnv.nl

PORTUGAL

Nome: Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura
Indirizzo: Av. de Brasília
P-1400-038 Lisboa
Telefono (351-21) 302 51 00/302 51 90
Fax (351-21) 302 51 01
X.25: 268096110344

SUOMI/FINLAND

Nome: Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto
Indirizzo: Mariankatu 23
FI-00170 Helsinki
Telefono (358-9) 16001
Fax (358-9) 16052640
X.25: (0) 244 20100131
E-mail: ali.lindahl@mmm.fi
markku.nousiainen@mmm.fi

SVERIGE

Nome: Fiskeriverket
Indirizzo: Box 423
S-401 26 Göteborg
Telefono (46-31) 743 03 00
Fax (46-31) 743 04 44
X.25: 2043 7 201034
E-mail: fiskeriverket@fiskeriverket.se

UNITED KINGDOM

Nome: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Fisheries IV Division
Indirizzo: Nobel House, 17, Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
Telefono (44-207) 270 8337 — Scotland: (44-131) 244 6078
Fax (44-207) 238 6566
Telex 21274
X.25: 237 859 010 201
E-mail: mailto:MAFF.OPS@defra.gsi.gov.uk
MAFF.OPS@defra.gsi.gov.uk
Scotland: SFPAOPS@scotland.gsi.gov.uk

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1489/97	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
—	Articolo 3
Articolo 2	—
—	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
—	Articolo 5, paragrafo 2
—	Articolo 6
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
—	Articolo 8, paragrafo 2
Allegato I	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
—	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 5	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafi 2 e 4
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
—	Articolo 12, paragrafo 1
—	Articolo 12, paragrafo 2
—	Articolo 12, paragrafo 3
—	Articolo 13, paragrafo 1
—	Articolo 13, paragrafo 2
—	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 7	Articolo 14, paragrafo 1
—	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 15
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
—	Articolo 19
—	Articolo 20
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Articolo 24
—	Articolo 25

Regolamento (CE) n. 1489/97	Presente regolamento
Articolo 11	Articolo 26
Allegato I	—
Allegato II	Allegato I
Allegato III	Allegato II
—	Allegato III

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini.
- (2) Occorre fissare dimensioni distinte per i campioni di ovini e di caprini allo scopo di facilitare l'interpretazione dei risultati dei test di accertamento delle TSE.
- (3) La sorveglianza di un gran numero di ovini macellati per il consumo umano negli Stati membri con un'estesa popolazione ovina ha consentito di valutare la prevalenza delle TSE in tali popolazioni. Il livello di sorveglianza in estese popolazioni ovine dovrebbe pertanto essere ridotto. La sorveglianza di ovini macellati per il consumo umano negli Stati membri con un'esigua popolazione ovina fornisce informazioni limitate e pertanto non dovrebbe più essere obbligatoria.
- (4) La sorveglianza di un numero sufficientemente ampio di caprini macellati per il consumo umano finalizzata a rilevare la prevalenza probabile delle TSE all'interno di

questo gruppo è difficile o impossibile, nella maggior parte degli Stati membri. Pertanto la sorveglianza in tale gruppo non dovrebbe più essere obbligatoria.

- (5) La sorveglianza degli ovini e dei caprini deceduti in azienda deve essere aumentata al fine di ottenere informazioni sulla prevalenza della TSE e di contribuire alla sua eradicazione. Occorre che gli Stati membri adottino misure volte ad assicurare che gli animali infetti non siano sottratti al campionamento.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. Per motivi di ordine pratico è opportuno sostituire l'intero allegato III modificato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29).

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA

CAPITOLO A

I. SORVEGLIANZA DEI BOVINI

1. Informazioni generali

La sorveglianza dei bovini viene condotta in conformità con i metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).

2. Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano

2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:

— soggetti a "speciale macellazione di emergenza", quale definita nell'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, oppure

— macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, eccettuati gli animali che non presentano segni clinici e abbattuti nel quadro della campagna di eradicazione della malattia,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi:

— sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano, o

— abbattuti nel quadro della campagna di eradicazione della malattia, conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, senza che presentino segni clinici,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel suo territorio, la Svezia può decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10 000 animali l'anno.

3. Sorveglianza degli animali non macellati per il consumo umano

3.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

— abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione ⁽²⁾,

— abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afte epizootica,

— macellati per il consumo umano,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

3.2. Gli Stati membri possono decidere di derogare alle disposizioni del punto 3.1 nelle zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione bovina dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

4. Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96

- 4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
- 4.2. Tutti gli animali di età superiore a 42 mesi nati dopo il 1° agosto 1996 sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
- 4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 10 000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o 4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

5. Sorveglianza degli altri animali

Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono decidere su base volontaria di sottoporre a test altri bovini sul loro territorio, in particolare nel caso in cui gli animali provengano da paesi con BSE nel patrimonio indigeno, abbiano assunto mangimi potenzialmente contaminati o siano nati o discendano da femmine affette da BSE.

6. Misure successive ai test

- 6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano eliminate conformemente a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- 6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono eliminate conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.
- 6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasce immediatamente successive a quella risultata positiva al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.
- 6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasce.

II. SORVEGLIANZA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI**1. Informazioni generali**

La sorveglianza degli ovini e dei caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

2. Sorveglianza degli ovini macellati per il consumo umano

Gli Stati membri in cui la popolazione di pecore e agnelle montate supera i 750 000 capi sottopongono a test un campione annuo minimo di 10 000 ovini macellati per il consumo umano⁽²⁾. Gli animali devono avere un'età superiore a 18 mesi o più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,03 % con un'affidabilità del 95 % negli animali macellati. Il campione è limitato agli Stati membri con un'estesa popolazione ovina.

3. Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati per il consumo umano

Gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva, morti oppure abbattuti, ma che non siano stati

— abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia,

— macellati per il consumo umano,

sono sottoposti a test sulla base delle dimensioni del campione indicate, rispettivamente, nelle tabelle A e B. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge. Lo Stato membro attua un sistema inteso a verificare, in maniera mirata o con altre modalità, che gli animali non vengano sottratti al campionamento.

Gli Stati membri possono decidere di escludere dal campionamento le zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione ovina e caprina dello Stato membro.

Tabella A

Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato membro	Dimensione minima del campione di ovini abbattuti ⁽¹⁾
> 750 000	10 000
100 000-750 000	1 500
40 000-100 000	500
< 40 000	100

⁽¹⁾ La dimensione del campione è stata calcolata in modo da tener conto della popolazione ovina in ciascuno Stato membro e dovrebbe fornire obiettivi raggiungibili. I campioni di 10 000, 1 500, 500 e 100 animali permetteranno di rilevare una prevalenza, rispettivamente, dello 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % e 3 % con un'affidabilità del 95 %.

Tabella B

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro	Dimensione minima del campione di caprini abbattuti ⁽¹⁾
> 750 000	5 000
250 000-750 000	1 500
40 000-250 000	500
< 40 000	50

⁽¹⁾ La dimensione del campione è stata calcolata in modo da tener conto della dimensione della popolazione caprina in ciascuno Stato membro e dovrebbe fornire obiettivi raggiungibili. I campioni di 5 000, 1 500, 500 e 50 animali permetteranno di rilevare una prevalenza, rispettivamente, dello 0,06 %, 0,2 %, 0,6 % e 6 % con un'affidabilità del 95 %. Se uno Stato membro ha difficoltà a raccogliere un numero sufficiente di caprini deceduti per raggiungere la dimensione del campione assegnatagli, può decidere di integrare il campione sottoponendo a test caprini macellati per il consumo umano di età superiore a 18 mesi con un rapporto di tre caprini macellati per il consumo umano per un caprino deceduto.

4. Sorveglianza delle greggi infette

A partire dal 1° ottobre 2003 gli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente che sono stati abbattuti a titolo delle disposizioni contenute nell'allegato VII, punto 2, lettera b), punto i) o ii), o punto 2, lettera c), sono sottoposti a test sulla base di una selezione di un campione casuale semplice, in conformità alla dimensione del campione indicata nella tabella.

Numero di animali di riforma con età superiore a 12 mesi nel gregge	Dimensione minima del campione (*)
70 o inferiore	Tutti gli animali ammissibili
80	68
90	73
100	78
120	86
140	92
160	97
180	101
200	105
250	112
300	117
350	121
400	124
450	127
500 o superiore	150

(*) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da garantire con un'affidabilità del 95% l'inclusione di almeno un capo positivo se la malattia è presente con una prevalenza minima del 2% nella popolazione sottoposta a test.

5. Sorveglianza degli altri animali

Oltre ai programmi di sorveglianza previsti ai punti 2, 3 e 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, condurre la sorveglianza su altri animali, in particolare:

- animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,
- animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di TSE nel patrimonio indigeno,
- animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,
- animali nati o discendenti da femmine infette da TSE.

6. Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

- 6.1. Quando un ovino o un caprino macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della TSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.2. Gli Stati membri possono derogare al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto a test, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano eliminate conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- 6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono eliminate conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.

7. Genotipizzazione

- 7.1. Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di TSE riscontrati in genotipi resistenti (ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge d'origine e tutte le altre greggi di cui l'animale ha fatto parte vengono sottoposti ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di TSE ai fini della tipizzazione dei ceppi.

- 7.2. Oltre agli animali sottoposti a tipizzazione in base alle disposizioni del punto 7.1, viene determinato il genotipo della proteina prionica di un campione di ovini. Per gli Stati membri con una popolazione ovina adulta superiore a 750 000 capi il campione consiste di almeno 600 animali. Per gli altri Stati membri il campione consiste di almeno 100 animali. I campioni possono essere scelti fra animali macellati per il consumo umano, animali deceduti in azienda o animali vivi. Il campione dovrebbe essere rappresentativo dell'intera popolazione ovina.

III. SORVEGLIANZA DI ALTRE SPECIE ANIMALI

Gli Stati membri possono effettuare a titolo volontario la sorveglianza per il rilevamento della TSE in altre specie animali diverse dai bovini, ovini e caprini.

CAPITOLO B

I. INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE NELLA LORO RELAZIONE

1. Numero di casi sospetti per specie animale, assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. Numero di casi sospetti per specie animale, sottoposti ad esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché esito dell'esame.
3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
4. Stima della dimensione di ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte I, punti 3 e 4.
5. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.
6. Stima della dimensione delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti 2 e 3, prescelte per il campionamento.
7. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.
8. Numero, classe di età e distribuzione geografica dei casi positivi di BSE e di scrapie. Paese di origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora esso non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Numero e distribuzione geografica delle greggi affette da scrapie. Per ogni caso di BSE dovrebbe essere indicato l'anno e, se possibile, il mese di nascita.
9. Casi accertati di TSE in animali diversi da bovini, ovini e caprini.
10. Genotipo e, se possibile, razza di ogni animale sottoposto a campionamento in ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte II, punti 7.1 e 7.2.

II. INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE DEVE FORNIRE NELLA PROPRIA SINTESI

La sintesi viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.

III. DOCUMENTAZIONE

1. L'autorità competente conserva, per sette anni, la registrazione dei seguenti dati:
 - numero e tipo di animali sottoposti a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
 - numero ed esito degli esami clinici ed epidemiologici effettuati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
 - numero ed esito degli esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2,
 - numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,
 - genotipo della proteina prionica dei casi accertati di TSE negli ovini.
2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni la documentazione completa degli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei Western blot.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003**

**che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore
delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello.
- (2) La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato. Tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica.
- (3) È necessario adottare misure d'intervento. Tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine⁽²⁾.
- (4) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine⁽³⁾, può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni nei casi in cui la Commissione prenda una siffatta decisione.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2003 (GU L 123 del 17.05.2003, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 19.

(5) Onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi.

(6) L'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contrattuali.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 22 dicembre 2003, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta dalla Commissione, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

- a) 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- b) 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

(in EUR/t)

Codice NC	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di			Supplementi o detrazioni	
		3 mesi	4 mesi	5 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7
ex 020 3	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate:					
ex 020 3 11 10	Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale ⁽¹⁾	278	315	352	37	1,24
ex 020 3 12 11	Prosciutti	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 12 19	Spalle	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 11	Parti anteriori	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone ⁽²⁾ ⁽³⁾	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	164	197	230	33	1,09
ex 020 3 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	164	197	230	33	1,09
ex 020 3 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati ⁽²⁾ ⁽³⁾	337	379	421	42	1,41
ex 020 3 19 55	Tagli corrispondenti a middles (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati ⁽²⁾	255	290	325	35	1,17

⁽¹⁾ Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

⁽²⁾ Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

⁽³⁾ La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

⁽⁴⁾ La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2247/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003**

recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 stabilisce il regime applicabile ai prodotti importati dagli Stati ACP, convenuto nel quadro all'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁽²⁾ (in appresso «accordo di Cotonou»). L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti ivi elencati nell'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento. È previsto un contingente annuo di 52 100 tonnellate di carni disossate.
- (2) Prima dell'accordo di Cotonou, le modalità di applicazione delle concessioni tariffarie nel settore delle carni bovine erano state adottate dal regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽³⁾. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1918/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (3) È opportuno che il regime di importazione venga gestito mediante i titoli di importazione. A tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del

26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾.

- (4) Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari, è necessario prevedere l'applicazione pluriennale del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti elencati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli di importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, espressi in tonnellate di carne disossata. I quantitativi per paese, espressi in carne disossata, sono i seguenti: per il Botswana 18 916 tonnellate, per il Kenya 142 tonnellate, per il Madagascar 7 579 tonnellate, per lo Swaziland 3 363 tonnellate, per lo Zimbabwe 9 100 tonnellate e per la Namibia 13 000 tonnellate.

I quantitativi annui dei paesi di cui al primo comma recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenya 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.4055 e quello della Namibia 09.4056.

2. Per l'imputazione ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

- 130 kg di carne non disossata,
- 260 kg di animali vivi della specie bovina,
- 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9).

Articolo 2

1. Nei limiti del contingente, gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92 % e il dazio ad valorem del 100 %, per i prodotti elencati nell'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo di importazione.

Articolo 3

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 4

1. Per i prodotti che beneficiano di una riduzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2286/2002, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

a) alla voce «note» e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

- Producto ACP — Reglamentos (CE) n° 2286/2002 y (CE) n° 2247/2003
- AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003
- AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003
- Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2247/2003
- ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 2247/2003
- Produit ACP — règlements (CE) n° 2286/2002 et (CE) n° 2247/2003
- Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003
- ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 2247/2003
- Produto ACP — Regulamentos (CE) n.º 2286/2002 e (CE) n.º 2247/2003
- AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003
- AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 2247/2003

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario; il titolo vincola all'importazione da detto Stato;

c) nella casella 17, oltre al numero degli animali, il relativo peso vivo.

2. Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande ricevibili per fax o posta elettronica entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Dette comunicazioni devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC.

4. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri lo comunicano alla Commissione, per fax o posta elettronica, entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

Articolo 6

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei dazi all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle norme relative all'origine applicabili agli stessi prodotti, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.

Articolo 7

1. I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000. Nessun titolo è comunque valido dopo il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.

2. I titoli sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1918/98 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002

	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN code Código NC CN-koodi KN-nummer
	0102 90 05
	0102 90 21
	0102 90 29
	0102 90 41
	0102 90 49
	0102 90 51
	0102 90 59
	0102 90 61
	0102 90 69
	0102 90 71
	0102 90 79
	0201 10 00
	0201 20 20
	0201 20 30
	0201 20 50
	0201 20 90
	0201 30 00
	0202 10 00
	0202 20 10
	0202 20 30
	0202 20 50
	0202 20 90
	0202 30 10
	0202 30 50
	0202 30 90
	0206 10 95
	0206 29 91
	0210 20 10
	0210 20 90
	0210 99 51
	0210 99 90
	1602 50 10
	1602 90 61

Nota: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

Σημείωση: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as notas de pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

HUOM: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Ann: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di passera per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera nelle acque delle zone CIEM VII a, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate

in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 6 dicembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera nelle acque delle zone CIEM VII a, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca di passera nelle acque delle zone CIEM VII a, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2249/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 287,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2250/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2251/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 148,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2252/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 18 dicembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 148,10 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2253/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00,

nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2254/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,599 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2255/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate

in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 6 dicembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

DECISIONE N. 2256/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2003

recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo di trasformare l'Unione europea nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo e stabilito la necessità di ricorrere ad un metodo aperto per misurarne i progressi in modo coordinato.

(2) Il 19 e 20 giugno 2000 il Consiglio europeo di Feira ha approvato il piano d'azione eEurope 2002 e sottolineato in particolare la necessità di preparare prospettive a più lungo termine per l'economia basata sulla conoscenza che incoraggino l'accesso alle nuove tecnologie da parte di tutti i cittadini. Il 30 novembre 2000 il Consiglio «Mercato interno» ha definito un elenco di 23 indicatori per misurare i progressi del piano d'azione eEurope 2002.

(3) Il 28 maggio 2002 la Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti» e il 21 e 22 giugno 2002 il Consiglio europeo di Siviglia ha approvato gli obiettivi generali del piano d'azione.

(4) Il 22 gennaio 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica».

(5) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 il Consiglio e la Commissione sono stati invitati a sviluppare una strategia globale in materia di sicurezza delle reti elettroniche e a definire azioni pratiche di attuazione. La comunicazione intitolata «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo», del 6 giugno 2001, ha costituito la prima risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo.

(6) La risoluzione del Consiglio del 30 maggio 2001 relativa al piano d'azione eEurope: Sicurezza dell'informazione e delle reti, la risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002 relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽⁵⁾, la risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 su un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽⁶⁾ e la risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 sulla «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: Proposta di un approccio strategico europeo» esortano gli Stati membri ad avviare iniziative specifiche volte a migliorare la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e dei sistemi di informazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di sviluppare, tra le altre iniziative, una strategia tesa a garantire un funzionamento più stabile e sicuro dell'infrastruttura Internet e a proporre l'istituzione di una futura struttura a livello europeo relativa ai problemi della sicurezza dell'informazione e delle reti.

⁽¹⁾ GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 243.

⁽²⁾ GU C 61 del 14.3.2003, pag. 184.

⁽³⁾ GU C 128 del 29.5.2003, pag. 19.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 maggio 2003 (GU C 159 E dell'8.7.2003, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2003.

⁽⁵⁾ GU C 43 del 16.2.2002, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 48 del 28.2.2003, pag. 1.

- (7) Il piano d'azione «Europe 2005, confermato al riguardo dalla risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003, propone tra l'altro di istituire la futura struttura a livello europeo relativa ai problemi della sicurezza dell'informazione e delle reti.
- (8) Introducendo nuove forme di relazioni economiche, politiche e sociali, la transizione verso la società dell'informazione può aiutare l'Unione europea a far fronte alle sfide di questo secolo e contribuire alla crescita, alla competitività e all'aumento dell'occupazione. La società dell'informazione ridisegna progressivamente la natura delle attività economiche e sociali ed ha importanti effetti trasversali su settori di attività sino ad ora indipendenti tra loro. Le misure necessarie per dare attuazione alla società dell'informazione dovrebbero tener conto sia della coesione economica e sociale della Comunità e dei rischi derivanti da una esclusione digitale sia della necessità di garantire un efficiente funzionamento del mercato interno. Le azioni dell'Unione europea e degli Stati membri nel campo della società dell'informazione mirano a promuovere ulteriormente la partecipazione di gruppi svantaggiati alla società dell'informazione.
- (9) È necessario istituire meccanismi di sorveglianza e di scambio delle esperienze che consentano agli Stati membri di raffrontare ed analizzare le prestazioni e di valutare i progressi compiuti in relazione al piano d'azione «Europe 2005.
- (10) L'analisi comparativa consente agli Stati membri di valutare se le iniziative nazionali varate nel quadro del piano d'azione «Europe 2005 producono risultati comparabili a quelli degli altri Stati membri, nonché a livello internazionale, e sfruttano in modo ottimale il potenziale tecnologico.
- (11) La diffusione delle buone prassi può integrare le attività condotte dagli Stati membri nel quadro del piano d'azione «Europe 2005. Il valore aggiunto europeo in materia di analisi comparativa e buona prassi risiede in una valutazione comparativa dei risultati di decisioni diverse, misurati in base a metodi comuni di controllo e di analisi.
- (12) È necessario analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell'informazione al fine di agevolare le discussioni politiche. Ciò permetterà agli Stati membri di sfruttare al meglio le potenzialità economiche ed industriali del progresso tecnologico, in particolar modo nel settore della società dell'informazione.
- (13) La sicurezza delle reti e dell'informazione è ormai una condizione essenziale per l'ulteriore sviluppo di un ambiente commerciale sicuro. La natura complessa della sicurezza delle reti e dell'informazione presuppone che, nel definire le misure politiche in questo campo, le autorità locali, nazionali e, ove opportuno, europee tengano conto di un'ampia gamma di considerazioni politiche, economiche, organizzative e tecniche e siano consapevoli del carattere decentrato e globale delle reti di comunicazione. L'istituzione programmata della futura struttura a livello europeo relativa ai problemi della sicurezza dell'informazione e delle reti accrescerebbe la capacità degli Stati membri e della Comunità di far fronte ai principali problemi connessi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. I lavori preliminari dovranno iniziare già nel 2003.
- (14) Dato che le attività sopra indicate perseguono gli obiettivi di promuovere sinergie e cooperazione tra Stati membri, paesi dello Spazio economico europeo, paesi richiedenti e candidati nonché paesi associati dell'Europa centrale e orientale, la Commissione potrebbe in futuro incoraggiare un ulteriore coinvolgimento di questi paesi nelle attività del programma.
- (15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (17) Occorrerebbe provvedere ad un costante controllo dei progressi del presente programma,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione «Europe 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito denominato «il programma»).

Il programma ha i seguenti obiettivi:

- sorvegliare le prestazioni degli Stati membri e all'interno degli Stati membri e raffrontarle alle migliori prestazioni realizzate nel mondo utilizzando, nei limiti del possibile, statistiche ufficiali;
- sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri nell'ambito di «Europe a livello nazionale, regionale o locale mediante l'analisi delle buone prassi emerse nel quadro di «Europe e l'interazione complementare di sviluppo di meccanismi per lo scambio di esperienze;
- analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell'informazione al fine di agevolare le discussioni politiche in particolare in termini di competitività industriale e di coesione, nonché in termini di inclusione sociale, fornire al gruppo direttivo «Europe le informazioni necessarie per metterlo in grado di valutare l'indirizzo strategico adeguato del piano d'azione «Europe 2005;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- d) preparare l'istituzione della futura struttura a livello europeo sui problemi della sicurezza delle reti e dell'informazione, come previsto nella risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002 e nel piano d'azione eEurope 2005, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Il programma prevede attività di tipo intersettoriale complementari alle azioni avviate dalla Comunità in altri campi. Esse non devono sovrapporsi ad attività svolte negli stessi campi nell'ambito di altri programmi comunitari. Le azioni svolte nel quadro del programma sulla valutazione comparativa, le buone prassi e il coordinamento delle politiche devono essere dirette a realizzare gli obiettivi del piano d'azione eEurope 2005, a promuovere la sicurezza delle reti e dell'informazione e la banda larga, nonché a promuovere eGovernment, eBusiness, eHealth e eLearning.

Il programma istituisce inoltre un quadro di riferimento comune per un'interazione complementare su scala europea delle iniziative adottate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 2

Per realizzare gli obiettivi stabiliti all'articolo 1 il programma prevede l'esecuzione delle seguenti categorie di azioni:

a) Azione 1

Sorveglianza e raffronto delle prestazioni:

- raccolta ed analisi dei dati sulla base degli indicatori di valutazione comparativa, definiti nella risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all'attuazione del piano d'azione eEurope 2005 ⁽¹⁾, contenenti, ove opportuno, indicatori di tipo regionale. Particolare attenzione andrebbe riservata ai dati relativi agli obiettivi principali del piano d'azione eEurope 2005.

b) Azione 2

Diffusione delle «buone prassi»:

- studi finalizzati ad individuare le buone prassi a livello nazionale, regionale e locale che contribuisce alla corretta attuazione del piano d'azione eEurope 2005,
- sostegno all'organizzazione di conferenze, seminari e workshop specifici a sostegno del piano d'azione eEurope 2005 destinati a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone prassi nell'ambito del quadro comune di interazione complementare definito all'articolo 1, lettera b).

c) Azione :

Analisi e discussione strategica:

- sostegno al lavoro degli esperti in questioni sociali ed economiche al fine di fornire alla Commissione e, su richiesta, al gruppo direttivo eEurope informazioni per quanto riguarda l'analisi delle future politiche,
- sostegno al gruppo direttivo eEurope per fornire una visione strategica dell'attuazione del piano d'azione eEurope 2005, per offrire una sede per lo scambio di

⁽¹⁾ GU C 48 del 28.2.2003, pag. 2.

esperienze e consentire ai paesi candidati di partecipare fin dall'inizio e eventualmente per invitare altri interessati ad esprimere il proprio parere.

d) Azione 4

Miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione:

- preparare l'istituzione della futura struttura a livello europeo sui problemi della sicurezza delle reti e dell'informazione, come previsto nelle risoluzioni del Consiglio del 28 gennaio 2002 e del 18 febbraio 2003 su «un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione» e nel piano d'azione eEurope 2005, anche attraverso il finanziamento di indagini, studi e workshop in settori quali: dispositivi di sicurezza e loro interoperabilità, affidabilità e protezione della rete, crittografia avanzata, riservatezza e sicurezza delle comunicazioni senza filo.

Articolo 3

Per realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 1 e condurre le azioni elencate all'articolo 2, la Commissione si avvale dei mezzi adeguati e pertinenti; in particolare:

- la conclusione di contratti per l'esecuzione di attività connesse con indagini, studi preliminari, studi particolareggiati in settori specifici, azioni di dimostrazione di portata limitata, tra cui workshop e conferenze,
- la raccolta, la pubblicazione e la diffusione delle informazioni e lo sviluppo di servizi basati sul web,
- la concessione di aiuti per le riunioni di esperti, conferenze e seminari.

Articolo 4

Il programma copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005.

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma è pari a 21 milioni di EUR.

Una ripartizione indicativa è fornita nell'allegato.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con altri programmi comunitari. Ogni anno la Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

La Commissione opera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- a) per l'adozione del programma di lavoro, compresa la ripartizione complessiva del bilancio;

- b) per l'adozione delle misure di valutazione del programma;
- c) per la definizione dei criteri per gli inviti a presentare proposte, coerenti con gli obiettivi delineati nell'articolo 1, e per la valutazione dei progetti proposti in risposta a tali inviti se il finanziamento comunitario di un contributo della Comunità è di un importo stimato pari o superiore a 250 000 EUR.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, a un controllo e a una valutazione successiva.
2. La Commissione valuta, durante e dopo l'esecuzione delle azioni, il modo in cui queste sono state condotte e l'impatto della loro esecuzione onde accertare se gli obiettivi iniziali sono stati realizzati.
3. La Commissione informa regolarmente il comitato e il gruppo direttivo eEurope in merito ai progressi registrati nell'attuazione del programma nel suo insieme.

4. Al termine del programma, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'attuazione delle azioni elencate all'articolo 2.

Articolo 8

1. Il programma può essere aperto, nel quadro dei rispettivi accordi con la Comunità europea, ai paesi dello Spazio economico europeo, ai paesi richiedenti e candidati, nonché ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale.
2. Durante l'esecuzione della presente decisione è incoraggiata la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni e organismi internazionali, secondo i casi.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNI

ALLEGATO

Programma pluriennale per il monitoraggio di eEurope, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS)

Ripartizione indicativa della spesa 2003-2005

Percentuali del bilancio totale per categorie e anni				
	2003	2004	2005	Totale 2003-2005
Azione 1 — sorveglianza e raffronto delle prestazioni	12 %	14 %	14 %	40 %
Azione 2 — diffusione della buona prassi	8 %	10 %	12 %	30 %
Azione 3 — analisi e discussione strategica	2 %	3 %	3 %	8 %
Azione 4 — miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione	17 %	5 %	0 %	22 %
Percentuale totale	39 %	32 %	29 %	100 %

**REGOLAMENTO (CE) N. 2257/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'indagine per campione sulle forze di lavoro prevista dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽²⁾ dovrebbe coprire adeguatamente anche le caratteristiche nuove e recenti del mercato del lavoro.
- (2) Secondo l'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la decisione 2002/177/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 ⁽³⁾ e la raccomandazione 2002/549/CE del Consiglio, del 21 giugno 2002, concernente gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità ⁽⁴⁾, le modalità dell'indagine devono tenere conto delle esigenze delle imprese e dei singoli cittadini.
- (3) Le caratteristiche dell'indagine stabilite dal regolamento (CE) n. 577/98 sono state determinate in base alle esigenze statistiche e alla situazione del mercato del lavoro di allora.
- (4) La raccolta dei dati non dovrebbe costituire per i rispondenti un onere sproporzionato ai risultati che gli utilizzatori dell'indagine possono ragionevolmente aspettarsi.
- (5) La Commissione ha consultato il comitato del programma statistico, istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Il regolamento (CE) n. 577/98 deve quindi essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 4 novembre 2003.

⁽²⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 182 dell'11.7.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 1 le lettere b), c), d) e g) sono sostituite dalle seguenti:
 - «b) situazione lavorativa:
 - situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,
 - percezione continuata di salario e stipendio,
 - ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,
 - ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,
 - tipo di occupazione cercata (lavoratore autonomo o subordinato),
 - metodi usati per trovare un'occupazione,
 - disponibilità a cominciare a lavorare;
 - c) caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:
 - status professionale,
 - attività economica dell'unità locale,
 - professione,
 - responsabilità di supervisione,
 - numero di persone che lavorano nell'unità locale,
 - paese del luogo di lavoro,
 - regione del luogo di lavoro,
 - anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,
 - ruolo dei servizi pubblici di collocamento per la ricerca dell'attuale occupazione,
 - permanenza del posto di lavoro (e ragioni),
 - durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro a durata determinata,
 - distinzione fra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),
 - contratto con un'agenzia temporanea di lavoro,
 - lavoro a domicilio;
 - d) ore lavorative:
 - numero di ore prestate abitualmente per settimana,
 - numero di ore prestate effettivamente,
 - numero di ore di lavoro straordinario nella settimana di riferimento,
 - ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di quelle prestate abitualmente;»

- «g) ricerca di un'occupazione:
- tipo di occupazione cercata,
 - durata della ricerca di occupazione,
 - situazione della persona immediatamente prima della ricerca di occupazione,
 - iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento ed eventuale percezione di indennità,
 - desiderio di lavorare delle persone che non cercano occupazione,
 - ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione,
 - mancanza di strutture di assistenza.»
- 2) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:
- «n) orari di lavoro atipici:
- lavoro a turni,
 - lavoro serale,
 - lavoro notturno,
 - lavoro il sabato,
 - lavoro la domenica.»

3) Al paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— la dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili.»

4) È aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Questo elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini saranno stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 8. Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

La Presidente

L. MORATTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2258/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,5
	204	57,4
	212	113,1
	999	85,3
0707 00 05	052	53,9
	220	122,9
	628	126,9
	999	101,2
0709 90 70	052	80,5
	204	60,0
	999	70,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0
	204	62,7
	388	46,8
	999	51,5
0805 20 10	052	62,0
	204	63,2
	999	62,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	77,7
	999	77,7
0805 50 10	052	65,7
	600	74,4
	999	70,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	58,6
	060	40,5
	064	51,0
	400	86,7
	404	79,0
	512	61,9
	720	97,6
999	67,9	
0808 20 50	052	107,2
	064	58,8
	400	99,0
	528	79,8
	720	48,7
999	78,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2259/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2004 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 210 del 20.8.2003, pag. 11.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004
1	7 460,1
2	542,8
3	1 200,0
4	23 331,9
H1	3 170,0
7	15 434,1
8	1 750,0
9	27 235,5
T1	1 480,0
T2	14 392,0
T3	4 370,0
S1	3 000,0
S2	280,0
B1	3 000,0
15	1 110,0
16	2 125,0
17	15 625,0

REGOLAMENTO (CE) N. 2260/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 2004 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2004 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2305/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2305/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 280 del 18.10.2002, pag. 5.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004
18	100
L1	100
19	100
20	100
21	100
22	100
E1	100

ALLEGATO II

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004 <i>(in t)</i>
18	1 950,0
L1	390,0
19	1 625,0
20	195,0
21	2 375,0
22	1 130,8
E1	130,0

REGOLAMENTO (CE) N. 2261/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2004 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004
1	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004
1	3 476,0

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2262/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2004 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004 (in t)
G2	30 531,7
G3	3 578,0
G4	2 857,0
G5	6 100,0
G6	15 000,0
G7	5 499,0

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2263/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2004 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 20.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00
SL	100,00

ALLEGATO II

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004 <small>(in T)</small>
23	168,3
24	183,8
25	87,8
26	441,3
SL	100,0

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2264/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del
Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera

del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 novembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2003.

È proibita la pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
 Jörgen HOLMQUIST
 Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2265/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della
Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM Skagerrak e Kattegat, III b, c e d, da parte di navi battenti bandiera

della Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 21 novembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM Skagerrak e Kattegat, III b, c e d, eseguite da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2003.

La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM Skagerrak e Kattegat, III b, c e d, effettuata da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
 Jörgen HOLMQUIST
 Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003

che abroga il regolamento (CE) n. 1119/2003 relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1119/2003 della Commissione ⁽³⁾ prevede la sospensione della pesca del merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi.
- (2) Il 23 giugno 2003, il Regno Unito ha trasferito ai Paesi Bassi 100 tonnellate di merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k. È opportuno quindi autorizzare la pesca

del merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1119/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1119/2003 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 43.

REGOLAMENTO (CE) N. 2267/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della
Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde ⁽³⁾, prevede dei contingenti di molva azzurra per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM II, IV e V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il

2003. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 3 dicembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM II, IV e V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2003.

La pesca della molva azzurra nelle acque della zona CIEM II, IV e V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2268/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003**

che estende la validità del regolamento (CE) n. 812/2003 recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa delle norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di prescrizioni severe in materia di importazione e transito.
- (2) Il regolamento (CE) della n. 812/2003 della Commissione ⁽³⁾ istituisce disposizioni transitorie per i paesi terzi fino al 31 dicembre 2003, mantenendo la validità dei precedenti modelli di certificati per i prodotti soggetti ad armonizzazione, in modo da concedere tempo a tali paesi per adeguarsi alle nuove prescrizioni ed evitare perturbazioni del commercio. Le disposizioni transitorie erano anche necessarie per consentire il mantenimento dei certificati nazionali di cui all'articolo 29, paragrafo 7, in attesa dell'attuazione dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1774/2002, e dell'aggiornamento delle norme sul commercio e l'importazione di cui agli allegati VII e VIII, nonché dell'aggiornamento del modello dei certificati sanitari di cui all'allegato X.

- (3) Questi aggiornamenti e nuovi modelli di certificati sanitari sono in corso di adozione, ma è necessario estendere il periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 812/2003 al fine di completare le procedure di adozione e di consentire ai paesi terzi di adeguarsi al nuovo modello dei certificati sanitari.
- (4) Il regolamento (CE) n. 812/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica della data di applicazione

1. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 812/2003, la dicitura «31 dicembre 2003» figurante al primo paragrafo dopo le parole «fino al» è sostituita da «30 aprile 2004».
2. All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 812/2003, la dicitura «31 dicembre 2003» figurante nella seconda frase è sostituita da «30 aprile 2004».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2269/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003**

relativo all'apertura, per l'anno 2004, di un contingente tariffario all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, approvato con decisione 1999/492/CEE, stabilisce contingenti tariffari annui per le importazioni dall'Islanda di prodotti a base di zucchero e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente tariffari per l'anno 2004.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁵⁾,

fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito secondo tali norme.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 le merci originarie dell'Islanda che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente	Aliquota del dazio applicabile					
09.0799	1704 90 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90	} 500 tonnellate	} 50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi ⁽¹⁾ con un massimo di 35,15 EUR/100 kg					
	1704 90 30								
	1704 90 51								
	1704 90 55								
	1704 90 61								
	1704 90 65								
	1704 90 71								
	1704 90 75								
	1704 90 81								
	1704 90 99								
		1806 32 10			Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32 e 1806 90	} 500 tonnellate	} 50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi ⁽¹⁾ con un massimo di 35,15 EUR/100 kg		
	1806 32 90								
	1806 90 11								
	1806 90 19								
	1806 90 31								
	1806 90 39								
	1806 90 50								
	1806 90 60								
	1806 90 70								
	1806 90 90								
		1905 31 11			Biscotti con aggiunta di edulcoranti; cialde e cialdini			} 500 tonnellate	} 50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi ⁽¹⁾ con un massimo di 35,15 EUR/100 kg
	1905 31 19								
	1905 31 30								
	1905 31 91								
	1905 31 99								
	1905 32 11								
	1905 32 19								
	1905 32 91								
	1905 32 99								

⁽¹⁾ Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore o pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003**

**relativo all'apertura per l'anno 2004 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella
Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di
prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia dall'altra, in merito al protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario per le importazioni dalla Norvegia di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente tariffario per l'anno 2004.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁵⁾,

fissa norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito ai sensi di tali norme.

- (3) I provvedimenti del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO il PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, le merci originarie della Norvegia, indicate in allegato, sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente	Tasso di diritto applicabile
09.0764	ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, eccetto la polvere di cacao con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti del codice NC 1806 10	5 500 t	35,15 EUR/ 100 kg

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 2271/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003**

relativo all'apertura per l'anno 2004 di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 3 dell'accordo europeo con la Romania sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, quale modificato dal protocollo di adeguamento di questi accordi, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari da tale paese. Questi contingenti tariffari sono aperti per il 2004.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, stabilisce le norme per la gestione di questi contingenti tariffari. È

opportuno stabilire che i contingenti tariffari aperti da questo regolamento siano gestiti in conformità alle presenti norme.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti i contingenti annuali per i prodotti originari della Romania che figurano in allegato al presente regolamento per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente a quanto disposto dagli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2004 (in tonnellate)	Aliquota dei dazi applicabili ⁽¹⁾
09.5431	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 ^(*)	2 100	0 + EAR
09.5433	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci delle voci NC 1806 10 15 e 1806 20 70	1 500	0 + EAR
09.5435	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	600	0 + EAR
09.5437	ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, escluse le merci della voce NC 1904 20 10	438	0 + EAR
09.5439	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 875	0 + EAR
09.5441	2101 30 19 2101 30 99	Succedanei torrefatti del caffè Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, escluso quelli di cicoria torrefatta	163	0 + EAR
09.5443	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	114	0 + EAR
09.5445	0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 ex 3302 10 3302 10 29	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti ⁽¹⁾ Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: Altri	1 050	0 + EAR
09.5447	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	100	0 + EAR

⁽¹⁾ EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune e per i prodotti delle voci NC 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 e 2106 90 10, sono soggetti al dazio massimo previsto dall'accordo.

^(*) Ad eccezione dei prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) delle voci NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 e ex 2106 90 98.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2272/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003**

**relativo all'apertura per l'anno 2004 di un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità
di talune merci provenienti dalla Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 29 aprile 1997, relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformabili ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, per favorire lo sviluppo degli scambi secondo gli obiettivi dell'unione doganale, fissa un contingente annuo, espresso in valore, relativo a talune paste alimentari importate nella Comunità dalla Turchia. Tale contingente deve essere aperto per l'anno 2004; l'ammissione ai relativi benefici è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR ai sensi della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia ⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁶⁾,

stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestiti secondo tali norme.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario comunitario, descritto nell'allegato, è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 per le merci importate dalla Turchia, ivi menzionate.

L'ammissione a beneficiare di tale contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR ai sensi della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.
⁽⁴⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.
⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Aliquota del dazio applicabile
09.0205	1902 11 00 1902 19	Pasta non cotta né farcita o altrimenti preparata	2,5 milioni di EUR	10,67 EUR/100 kg netto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2273/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ⁽²⁾ per un parere tecnico,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE dispone che i divieti sanciti dalla stessa direttiva non si applichino alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, ovvero alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che le negoziazioni si svolgano in conformità alle misure di esecuzione adottate a tale scopo.
- (2) Le attività di negoziazione di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario che non beneficiano della deroga ai divieti di cui alla direttiva 2003/6/CE, ai sensi all'articolo 8 della stessa direttiva, non devono di per sé essere considerate come configuranti abusi di mercato.
- (3) D'altra parte, nelle deroghe previste dal presente regolamento rientrano esclusivamente i comportamenti connessi direttamente con l'obiettivo delle attività di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione. Pertanto, i comportamenti non direttamente connessi con l'obiettivo delle attività di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione sono considerati come azioni rientranti nell'ambito della direttiva 2003/6/CE e possono fare oggetto di misure amministrative o di sanzioni, qualora le autorità competenti accertino che l'azione in oggetto costituisce un abuso di mercato.
- (4) Per quanto riguarda le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva 77/91/CEE del Consiglio ⁽³⁾, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

- (5) Beneficiano della deroga ai divieti della direttiva 2003/6/CE le operazioni di riacquisto di azioni proprie consentite miranti a ridurre il capitale, ad adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari e ad adempiere alle obbligazioni derivanti dall'assegnazione di azioni ai dipendenti.
- (6) La trasparenza è una condizione indispensabile per prevenire gli abusi di mercato. A tale scopo gli Stati membri possono designare ufficialmente i meccanismi da utilizzare per la comunicazione al pubblico delle informazioni di cui il presente regolamento prevede la divulgazione al pubblico.
- (7) Gli emittenti che adottano programmi di riacquisto di azioni proprie devono informare le rispettive autorità competenti e, ogniqualvolta ciò sia richiesto, il pubblico.
- (8) Le negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie possono essere effettuate tramite strumenti finanziari derivati.
- (9) Per prevenire abusi di mercato, occorre limitare il volume giornaliero degli scambi di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie. È necessaria tuttavia una certa flessibilità per rispondere a specifiche condizioni di mercato, ad esempio un basso livello degli scambi.
- (10) Occorre prestare particolare attenzione alle vendite di azioni proprie effettuate mentre è in corso un programma di riacquisto di azioni proprie, alla possibile esistenza, nell'ambito degli emittenti, di periodi di interdizione in cui le operazioni con azioni proprie sono vietate e al fatto che un emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.
- (11) Le operazioni di stabilizzazione hanno principalmente l'effetto di sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo di offerta di valori mobiliari pertinenti, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari pertinenti. Ciò è nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa, nonché degli emittenti. In tal modo, le operazioni di stabilizzazione possono contribuire ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari.

⁽¹⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.⁽²⁾ Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è stato istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43).⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

- (12) L'attività di stabilizzazione può essere effettuata sia in un mercato regolamentato che al di fuori di esso, tramite strumenti finanziari diversi dagli strumenti ammessi o che devono ancora essere ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato e che possono influenzare il prezzo degli strumenti finanziari ammessi o che devono ancora essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
- (13) I valori mobiliari pertinenti includono gli strumenti finanziari che diventano fungibili dopo un periodo iniziale, in quanto, sebbene inizialmente diano diritto a dividendi o ad interessi diversi, sono sostanzialmente identici.
- (14) Per quanto riguarda la stabilizzazione, le operazioni nel mercato dei blocchi non sono considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari pertinenti, trattandosi di operazioni strettamente private.
- (15) Nel caso in cui gli Stati membri consentano, nel quadro di un'offerta pubblica iniziale, la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni ufficiali in un mercato regolamentato, tale autorizzazione si estende alle operazioni di negoziazione concluse prima dell'emissione («when issued»).
- (16) L'integrità del mercato richiede un'adeguata comunicazione al pubblico delle attività di stabilizzazione degli emittenti o dei soggetti che, agendo o no per conto degli emittenti, effettuano attività di stabilizzazione. I metodi utilizzati per l'adeguata comunicazione al pubblico delle predette informazioni devono essere efficienti e possono tener conto delle pratiche di mercato ammesse dalle autorità competenti.
- (17) È necessario un adeguato coordinamento tra tutte le imprese di investimento e tutti gli enti creditizi che effettuano le operazioni di stabilizzazione. Mentre è in corso la stabilizzazione, una delle imprese di investimento o uno degli enti creditizi funge da punto di informazione per ogni eventuale intervento dell'autorità competente in ogni Stato membro interessato.
- (18) Per evitare confusioni per i partecipanti al mercato, l'attività di stabilizzazione deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni di mercato e del prezzo di offerta del valore mobiliare pertinente e le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione devono essere effettuate minimizzando l'impatto sul mercato, avendo dovuto riguardo alle condizioni prevalenti nel mercato.
- (19) La facoltà di sovrallocazione e l'opzione «greenshoe» sono strettamente legate alla stabilizzazione, in quanto forniscono risorse e copertura per l'attività di stabilizzazione.

- (20) Particolare attenzione deve essere prestata all'esercizio da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio della facoltà di sovrallocazione a fini di stabilizzazione, qualora ne risulti una posizione non coperta dall'opzione greenshoe.
- (21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni che devono essere soddisfatte perché i programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «impresa di investimento»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- 2) «ente creditizio»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 3) «programmi di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 19 a 24 della direttiva 77/91/CEE;
- 4) «programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato»: programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i quantitativi di valori mobiliari da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;
- 5) «adeguata comunicazione al pubblico»: la comunicazione al pubblico effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e all'articolo 103 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 6) «valori mobiliari pertinenti»: i valori mobiliari di cui alla direttiva 93/22/CE, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono oggetto di una distribuzione significativa;

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

- 7) «stabilizzazione»: ogni acquisto o offerta di acquisto di valori mobiliari pertinenti, o ogni operazione su strumenti collegati equivalenti, da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, effettuati nel contesto di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari pertinenti allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari;
- 8) «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito (compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in detto mercato, a condizione che le autorità competenti abbiano convenuto norme di trasparenza per le operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari):
- contratti o diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere valori mobiliari pertinenti;
 - strumenti finanziari derivati su valori mobiliari pertinenti;
 - qualora i valori mobiliari pertinenti siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
 - strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari pertinenti e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari pertinenti o vice versa;
 - qualora i valori mobiliari pertinenti siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari (nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni);
- 9) «distribuzione significativa»: un'offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti, annunciata pubblicamente e distinta dalle normali negoziazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;
- 10) «offerente»: il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari pertinenti;
- 11) «allocazione»: la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;
- 12) «attività accessorie alla stabilizzazione»: esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari pertinenti, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;
- 13) «facoltà di sovrallocazione»: clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari pertinenti superiore al numero inizialmente offerto;
- 14) «opzione greenshoe»: opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale,

per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari pertinenti, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti possono acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari pertinenti.

CAPO II

PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Articolo 3

Obiettivi dei programmi di riacquisto di azioni proprie

Per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, un programma di riacquisto di azioni proprie deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 4, 5, e 6 del presente regolamento e deve avere come esclusivo obiettivo quello di ridurre il capitale dell'emittente (in valore o in numero di azioni) o di adempiere alle obbligazioni derivanti:

- da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; o
- da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore dei dipendenti dell'emittente o di una società collegata.

Articolo 4

Condizioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alla comunicazione al pubblico

- I programmi di riacquisto di azioni proprie devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE.
- Prima dell'inizio delle negoziazioni, tutti i dettagli del programma approvato conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE devono essere comunicati al pubblico in maniera adeguata negli Stati membri in cui l'emittente ha richiesto l'ammissione delle sue azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Detti dettagli includono l'obiettivo del programma, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione.

Modifiche successive al programma devono essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico negli Stati membri.

- L'emittente pone in essere i meccanismi necessari per adempiere agli obblighi di informativa in materia di negoziazioni nei confronti dell'autorità competente per il mercato regolamentato nel quale le azioni sono state ammesse alla negoziazione. Tali meccanismi devono consentire la registrazione di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, ivi comprese le informazioni specificate all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 93/22/CEE.

- L'emittente comunica al pubblico i dettagli di tutte le operazioni come specificato al paragrafo 3 non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

Articolo 5

Condizioni relative alle negoziazioni

1. Per quanto riguarda i prezzi, quando effettua le negoziazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, un emittente non acquista azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Se la sede di negoziazione non è un mercato regolamentato, il prezzo dell'ultima operazione indipendente o il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata preso come riferimento è il prezzo del mercato regolamentato dello Stato membro dove viene effettuato l'acquisto.

Nel caso in cui l'emittente effettui l'acquisto delle proprie azioni tramite strumenti finanziari derivati, il prezzo di esercizio di tali strumenti finanziari derivati non è superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata.

2. Per quanto riguarda il volume, l'emittente non acquista un quantitativo superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni negoziato nel mercato regolamentato in cui l'acquisto viene effettuato.

Il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel mese precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per la durata autorizzata del programma.

Qualora il programma non faccia riferimento a tale volume, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato regolamentato interessato, l'emittente può superare il predetto limite del 25 %, a condizione che:

- a) l'emittente informi in anticipo l'autorità competente per il mercato interessato dell'intenzione di non rispettare il limite del 25 %;
- b) l'emittente informi il pubblico in maniera adeguata del fatto che potrebbe non rispettare il limite del 25 %;
- c) l'emittente non ecceda il 50 % del volume medio giornaliero.

Articolo 6

Restrizioni

1. Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, nel corso del programma di riacquisto di azioni proprie, l'emittente non effettua le seguenti operazioni:

- a) la vendita di azioni proprie nel corso del periodo di durata del programma;
- b) la negoziazione in un periodo di interdizione delle negoziazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui la negoziazione viene effettuata;

c) la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio e ha posto in essere efficaci barriere allo scambio di informazioni (cosiddette «muraglie cinesi»), sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente, tra i responsabili del trattamento delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni relative alla negoziazione di azioni proprie (ivi compresa la negoziazione di azioni proprie per conto della clientela), quando le negoziazioni di azioni proprie vengono effettuate sulla base di tali altre decisioni.

Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio e ha posto in essere efficaci barriere allo scambio di informazioni (cosiddette «muraglie cinesi»), sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente, tra i responsabili del trattamento delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente (ivi comprese le decisioni di negoziazione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie) e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.

3. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o
- b) il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che adotta le decisioni in merito alla negoziazione delle azioni dell'emittente in piena indipendenza e senza essere influenzato dall'emittente per quanto riguarda il momento dell'acquisto.

CAPO III

OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

Articolo 7

Condizioni relative alle operazioni di stabilizzazione

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario devono essere effettuate conformemente agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 8

Condizioni relative alla durata delle operazioni di stabilizzazione

1. Le operazioni di stabilizzazione vengono effettuate solo per un periodo limitato.

2. Per quanto riguarda le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti, nel caso di offerta iniziale annunciata pubblicamente, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia con l'avvio delle negoziazioni dei valori mobiliari pertinenti nel mercato regolamentato e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario.

Nel caso in cui l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolga in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario, a condizione che le negoziazioni vengano effettuate conformemente alle eventuali regole, ivi comprese quelle relative alla comunicazione al pubblico e all'informativa, del mercato regolamentato nel quale i valori mobiliari pertinenti devono essere ammessi alla negoziazione.

3. Per quanto riguarda le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti, nel caso di offerta secondaria, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione.

4. Per quanto riguarda le obbligazioni e gli altri titoli di debito (non convertibili né scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni), il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni dell'offerta dei valori mobiliari pertinenti (ivi compreso l'eventuale scarto rispetto al prezzo di riferimento, una volta fissato) e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari riceve il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari pertinenti.

5. Per quanto riguarda i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari riceve il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari pertinenti.

Articolo 9

Condizioni relative alla comunicazione al pubblico e all'informativa in materia di stabilizzazione

1. Prima dell'inizio del periodo di offerta dei valori mobiliari pertinenti, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione comunicano al pubblico in maniera adeguata le seguenti informazioni:

- a) l'avvertenza che si potrà procedere alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettivamente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento;
- b) l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari pertinenti;
- c) l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata;

- d) l'identità del responsabile della stabilizzazione, salvo se sconosciuta al momento della pubblicazione, nel qual caso viene comunicata al pubblico prima che abbia inizio qualsiasi attività di stabilizzazione;
- e) l'esistenza e l'entità massima di ogni facoltà di sovrallocazione o di ogni opzione greenshoe, il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe.

È sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo alle offerte rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di esecuzione della direttiva 2004/.../CE [direttiva sul prospetto], a decorrere dalla data di applicazione di dette misure.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/6/CE, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano operazioni di stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all'autorità competente per il mercato interessato non oltre la fine della settimana giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione comunicano al pubblico in maniera adeguata le seguenti informazioni:

- a) se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate;
- b) la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione;
- c) la data dell'ultima operazione di stabilizzazione;
- d) la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione.

4. Gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione registrano ogni ordine o ogni operazione di stabilizzazione, nonché, come minimo, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 93/22/CEE estese agli strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari ammessi o che verranno ammessi in un mercato regolamentato.

5. Nel caso in cui varie imprese di investimento o vari enti creditizi effettuino le operazioni di stabilizzazione, agendo o no per conto dell'emittente o dell'offerente, uno di essi funge da punto di informazione per ogni eventuale richiesta proveniente dall'autorità competente per il mercato regolamentato nel quale i valori mobiliari pertinenti sono stati ammessi alla negoziazione.

Articolo 10

Condizioni specifiche relative al prezzo

1. In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari pertinenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta.

2. In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.

Articolo 11

Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, le attività accessorie alla stabilizzazione devono essere effettuate conformemente all'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sovrallocazione dei valori mobiliari pertinenti è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta;
- b) una posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non può eccedere il 5 % dell'offerta iniziale;

- c) l'opzione greenshoe può essere esercitata dai beneficiari esclusivamente nel caso di sovrallocazione dei valori mobiliari pertinenti;
- d) l'opzione greenshoe non può eccedere il 15 % dell'offerta iniziale;
- e) il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'articolo 8;
- f) l'esercizio dell'opzione greenshoe viene comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari pertinenti oggetto dell'opzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore negli Stati membri il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2274/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

recante apertura e modalità di gestione, per il 2004, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per periodo di quattro anni, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.
- (2) È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione dovrebbe continuare ad essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità thailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione.
- (3) Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema. Occorre pertanto aprire un contingente per l'anno 2004.
- (4) L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, conforme alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (³), nonché a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (⁴).

- (5) Alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo per quattro anni con un quantitativo annuo massimo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato.
- (6) Al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo, occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

APERTURA DEL CONTINGENTE

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Thailandia.

Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appreso denominato «titolo d'esportazione».

(¹) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
 (²) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
 (³) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.
 (⁴) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

CAPITOLO II

TITOLI D'ESPORTAZIONE

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è redatto, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

Il formato del formulario è di circa 210 x 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il titolo d'esportazione è compilato in lingua inglese.

3. L'originale e le copie del titolo d'esportazione possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna ad inchiostro.

4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. I titoli d'esportazione emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

CAPITOLO III

TITOLI D'IMPORTAZIONE

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, redatta conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CE) n. 1342/2003, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri unitamente all'originale del titolo di esportazione.

L'originale del titolo d'esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo

emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».

Articolo 5

Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione mediante telex-scritto o fax, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.

I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all'articolo 10.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2% i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6% ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all'obbligo di costituire la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 o all'articolo 8 del presente regolamento.

Il titolo d'importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all'articolo 10 e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi.

Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 2274/2003
- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2274/2003, artikel 6
- Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2274/2003
- Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2274/2003
- Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2274/2003
- Certificat complémentaire, règlement (CE) n.º 2274/2003, article 6
- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2274/2003 articolo 6
- Aanvullend certificaat — artikel 6, van Verordening (EG) nr. 2274/2003
- Certificado complementar, artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 2274/2003
- Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2274, 6 artikla
- Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2274/2003.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non è presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non ha potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 10, primo comma.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente per il titolo d'importazione complementare, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

Articolo 7

Le domande di titoli d'importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 8

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.

Articolo 9

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Tailandia».

2. Il titolo d'importazione reca:

a) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derechos de aduana limitados al 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) n.º 2274/2003]
- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2274/2003)
- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2274/2003)
- Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2274/2003]
- Customs duties limited to 6 % *ad valorem* (Regulation (EC) No 2274/2003)
- Droits de douane limités à 6 % *ad valorem* [règlement (CE) n.º 2274/2003]
- Dazi doganali limitati al 6 % *ad valorem* [regolamento (CE) n. 2274/2003]
- Douanerechten beperkt tot 6 % *ad valorem* (Verordening (EG) nr. 2274/2003)
- Direitos aduaneiros limitados a 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) n.º 2274/2003]
- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2274/2003)
- Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2274/2003)

b) nella casella 20, le seguenti indicazioni:

- i) il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese;
- ii) il numero e la data del titolo di esportazione thailandese.

3. Il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra 0.

Articolo 10

Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, tranne qualora la Commissione abbia informato per telex o fax le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento non sono rispettate.

Su richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telex o fax, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità thailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.

Articolo 11

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 12

1. Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telex o fax, le seguenti informazioni:

- a) il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

- b) il nome del richiedente;
- c) il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;
- d) la data di rilascio del titolo di esportazione;
- e) il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;
- f) il nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2005, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telex o fax, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

SERIAL No

**ORIGINAL****DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE**
**MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND**

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 2274/2003

SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EU	
5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING	
<input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 10	SHIPPED WEIGHT	<input type="checkbox"/> IN BULK	
<input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 91		<input type="checkbox"/> BAGS	
<input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 99	ESTIMATED NET WEIGHT	<input type="checkbox"/> OTHERS	

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EU AUTHORITIES:

REGOLAMENTO (CE) N. 2275/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Spessa delle Giudicarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine protetta la denominazione «Spessa delle Giudicarie».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento, e in particolare che comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario in quanto denominazione di origine protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 ⁽⁴⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2206/2003 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta in quanto denominazione di origine protetta (DOP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 88 dell'11.4.2003, pag. 12 (Spessa delle Giudicarie).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

ITALIA

Spessa delle Giudicarie (DOP)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2276/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

che apre contingenti tariffari e fissa i dazi applicabili nell'ambito di detti contingenti tariffari per quanto riguarda l'importazione nella Comunità europea di determinati prodotti agricoli trasformati originali dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti e dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa che sia conclusa la procedura necessaria per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea e il suoi Stati membri da un lato e l'Egitto dall'altro, firmato il 25 giugno 2001, è stato concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle disposizioni riguardanti gli scambi commerciali contenute nell'accordo euromediterraneo d'associazione con l'Egitto, denominato nel seguito «l'accordo», che entra in vigore il 1° gennaio 2004. Il Consiglio ha approvato tale accordo con la decisione del 19 dicembre 2003, riguardante l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e dei provvedimenti d'accompagnamento dell'accordo Euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e l'Egitto dall'altro ⁽³⁾.
- (2) L'accordo sostituirà le disposizioni relative al commercio che figurano nell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e l'Egitto il 18 gennaio 1977 ⁽⁴⁾ e nell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 ⁽⁵⁾.
- (3) Le disposizioni dell'accordo relativo agli scambi commerciali stabiliscono per determinati prodotti agricoli trasformati l'applicazione di concessioni reciproche in tema di dazi all'importazione.
- (4) Le concessioni fatte dalla Comunità riguardano le importazioni di determinati prodotti agricoli trasformati originali dell'Egitto. Queste concessioni assumono la forma di esenzione totale dai dazi, d'esenzione dai dazi ad valorem e di riduzione dei dazi specifici nell'ambito di contingenti tariffari annui.
- (5) È opportuno aprire i contingenti tariffari annui basati sull'accordo. I dazi applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari annui devono essere altresì oggetto di un calcolo specifico. Giova eseguire questo calcolo a norma

di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽⁶⁾.

- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾, stabilisce regole di gestione per i contingenti tariffari. È opportuno disporre che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti conformemente a tali regole.
- (7) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annui per i prodotti originali dell'Egitto che figurano nell'allegato I sono aperti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 nonché dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi, alle condizioni specificate in detto allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) 2454/93.

Articolo 3

I dazi applicabili nell'ambito dei contingenti tariffari a partire dal 1° gennaio 2004 all'importazione di merci originarie dell'Egitto che rientrano nell'allegato II, tabella 3, del protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità e l'Egitto sono fissati negli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 15.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2002 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari dell'Egitto per il 2004 e gli anni successivi e dazi applicabili nell'ambito di contingenti tariffari annui a partire dal 1° gennaio 2004 all'importazione nella Comunità di determinate merci, di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 originarie dell'Egitto

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuo per il 2004 e gli anni successivi (in t)	Dazio applicabile
09.1773	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti più del 10 % di saccarosio in peso, esenti da altre aggiunte	1 000	
	1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1704 10 11	--- sotto forma di strisce		0 % + 18,9 EUR/100 kg MAX 12,5 %
	1704 10 19	--- altri -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		0 % + 18,9 EUR/100 kg MAX 12,5 %
	1704 10 91	--- sotto forma di strisce		0 % + 21,6 EUR/100 kg MAX 12,7 %
	1704 10 99	--- altri		0 % + 21,6 EUR/100 kg MAX 12,7 %
	1704 90	- altre:		
	1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco» -- altre:		0 % + 31,5 MAX 13,2 % + 11,5 EUR/100 kg
	1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg		0 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/Z R (1)
	1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse		0 % + EAR (1) MAX 13 % + AD S/Z R (2)
	1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati -- altri		0 % + EAR (1) MAX 13 % + AD S/Z R (2)
	1704 90 65	--- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri		0 % + EAR (1) MAX 13 % + AD S/Z R (2)
	1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene		0 % + EAR (1) MAX 13 % + AD S/Z R (2)
	1704 90 75	---- Zuccherini ---- altri		0 % + EAR (1) MAX 13 % + AD S/Z R (2)
	1704 90 81	----- ottenuti per compressione		0 % + EAR (1) MAX 13 % + AD S/Z R (2)
	1704 90 99	----- altri		0 % + EAR (1) MAX 13 % + AD S/Z R (2)

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuo per il 2004 e gli anni successivi (in t)	Dazio applicabile
09.1774	ex 1806	Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse da quelle descritte alla voce NC 1806 10 15:	1 200	
	1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %		0 % + 17,6 EUR/100 kg
	1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %		0 % + 21,9 EUR/100 kg
	1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %		0 % + 29,3 EUR/100 kg
	1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:		
	1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
		-- altre:		
	1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»		0 % + EAR ⁽¹⁾
	1806 20 80	--- Glassatura al cacao		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 20 95	--- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
		- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
	1806 31 00	-- ripiene		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 32	-- non ripiene:		
	1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 32 90	--- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 90	- altre:		
		-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
		--- cioccolatini (praline), anche ripieni:		
	1806 90 11	---- contenenti alcole		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 90 19	---- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
		--- altri		
	1806 90 31	---- ripieni		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 90 39	---- non ripieni		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuo per il 2004 e gli anni successivi (in t)	Dazio applicabile
09.1774 (segue)	1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1806 90 90	-- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 13 % + AD S/Z R ⁽²⁾
09.1775	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato, ad esclusione delle paste alimentari ripiene di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30:	1 500	
		-- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:		
	1902 11 00	-- contenenti uova		0 % + 17,2 EUR/100 kg
	1902 19	-- altre:		
	1902 19 10	--- non contenenti farina né semola di frumento (grano) tenero		0 % + 17,2 EUR/100 kg
	1902 19 90	--- altri		0 % + 14,7 EUR/100 kg
	1902 20	-- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
		-- altre:		
	1902 20 91	--- cotte		0 % + 4,2 EUR/100 kg
	1902 20 99	--- altri		0 % + 11,9 EUR/100 kg
	1902 30	-- altre paste alimentari		
	1902 30 10	-- secche od essiccate		0 % + 17,2 EUR/100 kg
	1902 30 90	-- altri		0 % + 6,7 EUR/100 kg
	1902 40	-- Cuscus:		
1902 40 10	-- non preparato	0 % + 17,2 EUR/100 kg		
1902 40 90	-- altri	0 % + 6,7 EUR/100 kg		
09.1776	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	1 000	
	1904 10	-- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:		
	1904 10 10	-- a base di mais		0 % + 14 EUR/100 kg
	1904 10 30	-- a base di riso		0 % + 32,2 EUR/100 kg
	1904 10 90	-- altri		0 % + 23,5 EUR/100 kg
	1904 20	-- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuo per il 2004 e gli anni successivi (in t)	Dazio applicabile
09.1776 (segue)	1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati		0 % + EAR (?)
		-- altre:		
	1904 20 91	--- a base di mais		0 % + 14 EUR/100 kg
	1904 20 95	--- a base di riso		0 % + 32,2 EUR/100 kg
	1904 20 99	--- altri		0 % + 23,5 EUR/100 kg
	1904 30 00	- Bulgur di grano		0 % + 17,9 EUR/100 kg
	1904 90	- altre:		
	1904 90 10	-- Riso		0 % + 32,2 EUR/100 kg
	1904 90 80	-- altri		0 % + 17,9 EUR/100 kg
09.1777	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	1 200	
	1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebrot»		0 % + 9,1 EUR/100 kg
	1905 20	- Pane con spezie (panpepato)		
	1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 % + 12,8 EUR/100 kg
	1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % ed inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 % + 17,2 EUR/100 kg
	1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 % + 21,9 EUR/100 kg
		- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:		
	1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:		
		--- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
	1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g		0 % + EAR (?) MAX 16,9 % + AD S/Z R (?)
	1905 31 19	---- altri		0 % + EAR (?) MAX 16,9 % + AD S/Z R (?)
		---- altri		
	1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %		0 % + EAR (?) MAX 16,9 % + AD S/Z R (?)
		---- altri		
	1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno		0 % + EAR (?) MAX 16,9 % + AD S/Z R (?)
	1905 31 99	----- altri		0 % + EAR (?) MAX 16,9 % + AD S/Z R (?)
	1905 32	-- Cialde e cialdine:		
1905 32 05	--- aventi tenore d'acqua superiore a 10 %		0 % + EAR (?) MAX 14,4 % + AD F/M R (?)	
	--- altri			
	---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:			

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuo per il 2004 e gli anni successivi (in t)	Dazio applicabile
09.1777 (segue)	1905 32 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 16,9 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1905 32 19	----- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 16,9 % + AD S/Z R ⁽²⁾
		---- altri		
	1905 32 91	---- salate, anche ripiene		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 14,4 % + AD F/M R ⁽²⁾
	1905 32 99	---- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 16,9 % + AD S/Z R ⁽²⁾
	1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati		
	1905 40 10	-- Fette biscottate		0 % + EAR ⁽¹⁾
	1905 40 90	-- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾
	1905 90	- altre:		
	1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)		0 % + 11,1 EUR/100 kg
	1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		0 % + 42,3 EUR/100 kg
		-- altre:		
	1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca		0 % + EAR ⁽¹⁾
	1905 90 45	--- Biscotti		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 14,4 % + AD F/M R ⁽²⁾
	1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 14,4 % + AD F/M R ⁽²⁾
		--- altri		
	1905 90 60	----- con aggiunta di dolcificanti		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 16,9 % + AD S/Z R ⁽²⁾
		----- altri		0 % + EAR ⁽¹⁾ MAX 14,4 % + AD F/M ⁽²⁾
	09.1778	2004 10 91 2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati e conservati ma non in aceto od acido acetico (congelati o no)	1 800

^(*) EAR = Elementi agricoli ridotti, applicabili nei limiti quantitativi dei contingenti.

⁽¹⁾ Cfr. l'allegato II del presente regolamento.

⁽²⁾ Cfr. l'allegato III del presente regolamento.

ALLEGATO II

Codici aggiuntivi ed elementi agricoli ridotti

Codice (aggiuntivo)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7000	0
7001	7,04
7002	13,2
7003	19,07
7004	27,29
7005	2,91
7006	9,95
7007	16,12
7008	21,98
7009	30,2
7010	6,21
7011	13,26
7012	19,42
7013	25,29
7015	9,79
7016	16,83
7017	22,99
7020	11,64
7021	18,68
7022	24,85
7023	28,39
7024	36,61
7025	14,55
7026	21,59
7027	27,76
7028	31,3
7029	39,52
7030	17,85
7031	24,9
7032	31,06
7033	34,6
7035	19,1
7036	26,14
7037	32,31

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7040	34,93
7041	41,97
7042	48,13
7043	47,01
7044	55,23
7045	37,83
7046	44,88
7047	51,04
7048	49,93
7049	58,14
7050	41,14
7051	48,18
7052	54,35
7053	53,23
7055	37,73
7056	44,77
7057	50,93
7060	62,37
7061	69,41
7062	75,57
7063	65,47
7064	77,18
7065	65,28
7066	72,32
7067	78,49
7068	71,88
7069	80,1
7070	68,58
7071	75,63
7072	81,79
7073	75,19
7075	59,68
7076	66,73
7077	72,89
7080	121,41
7081	128,45
7082	134,62

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7083	116,2
7084	124,42
7085	124,32
7086	131,36
7087	137,52
7088	119,11
7090	127,63
7091	134,67
7092	140,84
7095	106,91
7096	113,96
7100	3,98
7101	11,02
7102	17,18
7103	23,05
7104	31,27
7105	6,88
7106	13,93
7107	20,09
7108	25,97
7109	34,18
7110	10,19
7111	17,24
7112	23,4
7113	29,27
7115	13,76
7116	20,81
7117	26,97
7120	15,62
7121	22,66
7122	28,83
7123	32,37
7124	40,59
7125	18,53
7126	25,57
7127	31,73
7128	35,28

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7129	43,49
7130	21,84
7131	28,88
7132	35,04
7133	38,59
7135	23,08
7136	30,12
7137	36,29
7140	38,9
7141	45,95
7142	52,11
7143	51
7144	59,22
7145	41,81
7146	48,86
7147	55,02
7148	53,9
7149	62,12
7150	45,12
7151	52,17
7152	61,83
7153	57,21
7155	41,71
7156	48,75
7157	54,92
7160	66,35
7161	73,39
7162	79,55
7163	72,95
7164	81,17
7165	69,25
7166	76,37
7167	82,46
7168	75,86
7169	84,08
7170	72,56
7171	79,61

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7172	85,77
7173	79,17
7175	63,66
7176	70,7
7177	76,87
7180	125,39
7181	132,44
7182	138,6
7183	120,19
7185	128,3
7186	135,35
7187	141,51
7188	123,1
7190	131,61
7191	138,65
7192	144,82
7195	110,9
7196	117,94
7200	26,24
7201	33,28
7202	39,45
7203	45,31
7204	53,53
7205	29,15
7206	36,19
7207	42,36
7208	48,23
7209	56,44
7210	32,45
7211	39,5
7212	45,66
7213	51,54
7215	36,03
7216	43,07
7217	49,23
7220	39,6
7221	46,64

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7260	55,19
7261	62,23
7262	68,4
7263	74,27
7264	82,49
7265	58,1
7266	65,14
7267	71,31
7268	77,18
7269	85,4
7270	61,41
7271	68,46
7272	74,62
7273	80,49
7275	64,98
7276	72,03
7300	35,86
7301	42,91
7302	49,07
7303	54,95
7304	63,16
7305	38,78
7306	45,82
7307	51,98
7308	57,85
7309	66,07
7310	42,08
7311	49,13
7312	55,29
7313	61,16
7315	45,66
7316	52,7
7317	58,87
7320	49,23
7321	56,27
7360	60,5
7361	67,55

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7362	73,71
7363	79,58
7364	87,8
7365	63,41
7366	70,46
7367	76,62
7368	82,49
7369	90,71
7370	66,72
7371	73,76
7372	79,92
7373	85,79
7375	70,29
7376	77,33
7378	73,86
7400	45,24
7401	52,29
7402	58,45
7403	64,32
7404	72,54
7405	48,16
7406	55,2
7407	61,36
7408	67,23
7409	75,45
7410	51,46
7411	58,5
7412	64,67
7413	70,54
7415	55,03
7416	62,08
7417	68,24
7420	58,61
7421	65,65
7460	65,14
7461	72,19
7462	78,35

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7463	84,22
7464	92,44
7465	68,05
7466	75,1
7467	81,26
7468	87,13
7470	71,36
7471	78,4
7472	84,57
7475	74,93
7476	81,97
7500	53,78
7501	60,83
7502	66,99
7503	72,86
7504	81,08
7505	56,69
7506	63,73
7507	69,91
7508	75,76
7509	83,98
7510	60
7511	67,04
7512	73,2
7513	79,07
7515	63,57
7516	70,61
7517	76,78
7520	67,14
7521	74,18
7560	69,78
7561	76,82
7562	82,99
7563	88,85
7564	97,07
7565	72,69
7566	79,73

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7567	85,89
7568	91,77
7570	75,99
7571	83,04
7572	89,2
7575	79,56
7576	86,61
7600	71,74
7601	78,79
7602	84,95
7603	90,82
7604	99,04
7605	74,65
7606	81,69
7607	87,86
7608	93,73
7609	101,94
7610	77,96
7611	85
7612	91,16
7613	97,04
7615	81,53
7616	88,57
7620	85,1
7700	84,99
7701	92,03
7702	98,2
7703	104,06
7705	87,9
7706	94,94
7707	101,1
7708	106,98
7710	91,21
7711	98,25
7712	104,41
7715	94,78
7716	101,82

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7720	83,59
7721	90,64
7722	96,8
7723	102,67
7725	86,5
7726	93,54
7727	99,71
7728	105,58
7730	89,81
7731	96,85
7732	103,01
7735	93,38
7736	100,42
7740	107,47
7741	114,52
7742	120,68
7745	110,39
7746	117,43
7747	123,59
7750	113,7
7751	120,74
7758	13,36
7759	20,4
7760	131,36
7761	138,41
7762	144,57
7765	134,27
7766	141,32
7768	22,67
7769	29,72
7770	137,58
7771	144,62
7778	41,3
7779	48,34
7780	155,25
7781	162,29
7785	158,15

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7786	165,2
7788	63,25
7789	70,3
7798	17,34
7799	24,38
7800	172,97
7801	180,01
7802	186,17
7805	175,88
7806	182,92
7807	189,09
7808	26,65
7809	33,69
7810	179,19
7811	186,23
7818	45,28
7819	52,32
7820	176,95
7821	183,99
7822	190,16
7825	179,86
7826	186,9
7827	193,07
7828	67,24
7829	74,28
7830	183,16
7831	190,21
7838	68,55
7840	7,95
7841	15
7842	21,16
7843	27,04
7844	35,25
7845	10,87
7846	17,91
7847	24,08
7848	29,94

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7849	38,16
7850	14,18
7851	21,22
7852	27,38
7853	33,25
7855	17,75
7856	24,79
7857	30,96
7858	21,32
7859	28,36
7860	13,27
7861	20,31
7862	26,47
7863	32,34
7864	40,56
7865	16,17
7866	23,22
7867	29,38
7868	35,25
7869	43,47
7870	19,48
7871	26,53
7872	32,69
7873	38,56
7875	23,05
7876	30,1
7877	36,26
7878	26,62
7879	33,67
7900	18,57
7901	25,62
7902	31,78
7903	37,65
7904	45,87
7905	21,49
7906	28,53
7907	34,69

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7908	40,56
7909	48,78
7910	24,79
7911	31,83
7912	38
7913	43,86
7915	28,36
7916	35,41
7917	41,57
7918	31,94
7919	38,98
7940	26,53
7941	33,58
7942	39,74
7943	45,61
7944	53,83
7945	29,44
7946	36,49
7947	42,65
7948	48,52
7949	56,74
7950	32,75
7951	39,8
7952	45,96
7953	51,83
7955	36,33
7956	43,37
7957	49,53
7958	39,9
7959	46,94
7960	38,47
7961	45,52
7962	51,68
7963	57,56
7964	65,77
7965	41,39
7966	48,43

Codice (addizionale)	Elemento agricolo ridotto (EAR) EUR/100 Kg
7967	54,6
7968	60,46
7969	68,68
7970	44,7
7971	51,74
7972	57,9
7973	63,77
7975	48,27
7976	55,31
7977	61,48
7978	51,84
7979	58,88
7980	59,71
7981	66,75
7982	72,91
7983	78,79
7984	87,01
7985	62,62
7986	69,66
7987	75,83
7988	81,69
7990	65,93
7991	72,97
7992	79,13
7995	69,5
7996	76,54

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

Dazi addizionali ridotti per lo zucchero (AD S/Z R) e per la farina (AD F/M R)

Tenore di zucchero in saccarosio, zucchero invertito ed/o isoglucosio	AD S/Z R (in EUR/100 kg)
$\geq 00 - < 05$	0
$\geq 05 - < 30$	7,04
$\geq 30 - < 50$	13,2
$\geq 50 - < 70$	19,07
≥ 70	27,29

Tenore di amido o fecola e/o glucosio	AD F/M R (in EUR/100 kg)
$\geq 00 - < 05$	0
$\geq 05 - < 25$	2,91
$\geq 25 - < 50$	6,21
$\geq 50 - < 75$	9,79
≥ 75	13,36

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2277/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi delle materie prime per i mangimi, degli additivi alimentari, di alcuni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e degli ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi che figurano nell'allegato II, parti C e D, del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono stati riveduti in conformità dell'allegato I, parte B, punto 4.15, dello stesso regolamento.
- (2) Alcune materie prime convenzionali di origine vegetale per i mangimi non sono più necessarie nell'agricoltura biologica a livello comunitario. Gran parte delle materie prime convenzionali per i mangimi, in particolare le colture proteiche, sono invece tuttora indispensabili, almeno in alcuni Stati membri. Inoltre i sottoprodotti del latte convenzionali sono ancora necessari nell'agricoltura biologica ed altri minerali sono essenziali per assicurare il benessere del bestiame allevato secondo il metodo di produzione biologico.
- (3) Taluni conservanti possono essere impiegati nell'agricoltura biologica unicamente come additivi alimentari per gli insilati. In alcuni Stati membri, tuttavia, l'utilizzo di tali sostanze è essenziale anche per la conservazione delle derrate. Per motivi tecnici, inoltre, sono necessari altri additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti.
- (4) Occorre pertanto modificare gli elenchi delle materie prime per i mangimi e degli additivi alimentari.
- (5) Le norme che disciplinano la produzione animale biologica sono state armonizzate di recente. Il patrimonio genetico delle diverse specie animali allevate secondo il metodo di produzione biologico è ancora ridotto. Nel caso particolare del pollame, inoltre, i sistemi di produ-

zione comprendono varie fasi, generalmente gestite da diversi settori specializzati. A causa della complessità di tali sistemi nessuno Stato membro è stato finora in grado di completare l'intero ciclo di produzione biologica del pollame. Al fine di assicurare una sufficiente biodiversità del bestiame allevato secondo il metodo di produzione biologico e di agevolare lo sviluppo della produzione zootecnica biologica è necessario estendere il periodo transitorio in cui animali allevati con metodi di produzione convenzionali possono essere introdotti nel sistema di produzione biologico.

- (6) Al fine di stimolare la crescita naturale e di rinnovare il patrimonio occorre riservare particolare attenzione alle razze convenzionali minacciate di abbandono.
- (7) Uno dei principi dell'agricoltura biologica è assicurare il collegamento fra la produzione animale e i seminativi. Gli alimenti per tutte le specie animali allevate secondo il metodo di produzione biologico devono provenire principalmente dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, essere prodotti in cooperazione con altre aziende che praticano il metodo di produzione biologico.
- (8) Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 devono pertanto essere modificati.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

1. L'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

a) il testo del punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali allevati con metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali allevati con metodi non biologici alle seguenti condizioni:

- pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età non superiore alle 18 settimane,
- pollame destinato alla produzione di carne di meno di 3 giorni di età,
- giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,
- vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi di età,
- agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 60 giorni di età,
- suinetti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.»;

b) il testo del punto 3.5 è sostituito dal seguente:

«La suddetta deroga, che deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo, è applicabile durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2004.»;

c) il testo del punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodo biologico e nei seguenti casi:

- a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;
- b) pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane;
- c) pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di carne;
- d) suinetti destinati alla riproduzione subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

I casi di cui alle lettere b), c) e d) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2004.»;

d) il testo del punto 3.10 è sostituito dal seguente:

«Dette percentuali possono essere incrementate, fino al 40 %, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo nei seguenti casi particolari:

- estensione significativa dell'azienda,
- cambiamento di razza,
- avviamento di un nuovo indirizzo produttivo,
- razze minacciate di abbandono; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.»;

e) il testo del punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico.»;

f) il testo del punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 4.2 è autorizzato, durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2005, l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare, con piena soddisfazione dell'organismo o dell'autorità di controllo dello Stato membro, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10 % per gli erbivori e del 20 % per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente in rapporto alla sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.»;

g) il punto 4.10 è soppresso;

h) il testo del punto 4.17 è sostituito dal seguente:

«Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi), 1.4 (microrganismi), 1.5 (conservanti), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 1.7 (sostanze antiossidanti), 1.8 (additivi per insilati), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non devono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali.»;

2. il testo dell'allegato II, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal seguente:

«1. Materie di origine vegetale per mangimi

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschetto e crusca; orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta; riso sotto forma di pannello di germe; miglio sotto forma di grani; segale sotto forma di grani e farinetta; sorgo sotto forma di grani; frumento sotto forma di grani, farinetta, crusca, farina glutinata, glutine e germe; spelata sotto forma di grani; triticale sotto forma di grani; granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, pannello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria.

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

semi di colza sotto forma di semi, pannello e buccette; semi di soia sotto forma di semi, semi tostati, pannello e buccette; semi di girasole sotto forma di semi e pannello; cotone sotto forma di semi e pannelli; semi di lino sotto forma di semi e pannelli; semi di sesamo sotto forma di pannello; palmisti sotto forma di pannelli; semi di zucca sotto forma di pannello; olive, sansa di oliva; oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica).

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

ceci sotto forma di semi, cruschetta e crusca; vecciuolo sotto forma di semi, cruschetta e crusca; cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetta e crusca; piselli sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave da orto sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave e favette sotto forma di semi, cruschetta e crusca, vecchia sotto forma di semi, cruschetta e crusca e lupini sotto forma di semi, cruschetta e crusca.

1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

polpa di barbabietola da zucchero, patate, patata dolce come tubero, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patate, proteina di patate e manioca.

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

carrube, semi e farina di carrube, zucche, pastazzo di agrumi; mele, melecotogne, pere, pesche, fichi, uva e relativo residuo; castagne, pannelli di noci comuni, pannelli di nocciole; gusci e pannelli di cacao; ghiande.

1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali e ortaggi a radice da foraggio.

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

melassa, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti vegetali, estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e aromi.

1.8. I seguenti mangimi possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004: riso sotto forma di grani, rotture di riso, crusca di riso, cruschetta di segale, crusca di segale, semi di ravizzone sotto forma di pannello, buccette e tapioca.

2. Materie di origine animale per mangimi

2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (*), latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in polvere, siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere, lattosio in polvere, cagliata e latte acido.

- 2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.

- 2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.

3. **Materie di origine minerale per mangimi**

Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

Sodio:

sale marino non raffinato
salgemma grezzo estratto da giacimenti
solfato di sodio
carbonato di sodio
bicarbonato di sodio
cloruro di sodio

Potassio:

cloruro di potassio

Calcio:

litotamnio e maerl
conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)
carbonato di calcio
lattato di calcio
gluconato di calcio

Fosforo:

fosfato bicalcico defluorato
fosfato monocalcico defluorato
fosfato monosodico
fosfato di calcio e di magnesio
fosfato di calcio e di sodio

Magnesio:

ossido di magnesio (magnesio anidro)
solfato di magnesio
cloruro di magnesio
carbonato di magnesio
fosfato di magnesio

Zolfo:

Solfato di sodio

I fosfati bicalcici precipitati d'ossa possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004.

(*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.;

3. il testo dell'allegato II, parte D, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal seguente:

«1. **Additivi alimentari**

- 1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E1 Ferro:

carbonato ferroso (II)
solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato
ossido ferrico (III)

E2 Iodio:

iodato di calcio, anidro
iodato di calcio, esaidrato
ioduro di sodio

E3 Cobalto:

solfo di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato
carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

E4 Rame:

ossido rameico (II)
carbonato basico di rame (II) monoidrato
solfo di rame (II) pentaidrato

E5 Manganese:

carbonato manganoso (II)
ossido manganoso e ossido manganico
solfo manganoso (II) mono e/o tetraidrato

E6 Zinco:

carbonato di zinco
ossido di zinco
solfo di zinco mono e/o eptaidrato

E7 Molibdeno:

molibdato di ammonio, molibdato di sodio

E8 Selenio:

selenato di sodio
selenito di sodio.

- 1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

vitamine autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (*):

- preferibilmente derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, o
- vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali soltanto per gli animali monogastrici.

In deroga al primo comma e durante un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali e
- l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione.

I produttori possono avvalersi di questa autorizzazione soltanto se hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'organismo o autorità di controllo dello Stato membro, che la salute e il benessere dei propri animali non possono essere garantiti senza fare ricorso a dette vitamine di sintesi.

- 1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

- 1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria unicamente i seguenti microrganismi:

i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

- 1.5. Conservanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E 200 Acido sorbico
E 236 Acido formico
E 260 Acido acetico
E 270 Acido lattico
E 280 Acido propionico
E 330 Acido citrico.

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato soltanto quando le condizioni meteorologiche non consentono una fermentazione sufficiente.

- 1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:
- E 470 Stearato di calcio di origine naturale
 - E 551b Silice colloidale
 - E 551c Kieselgur
 - E 558 Bentonite
 - E 559 Argilla caolinica
 - E 560 Miscela naturali di steatiti e di clorite
 - E 561 Vermiculite
 - E 562 Sepiolite
 - E 599 Perlite.
- 1.7. Sostanze antiossidanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:
- E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo.
- 1.8. Additivi per insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:
- A decorrere dal 19 ottobre 2004, gli enzimi, i lieviti e i batteri autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi nell'alimentazione animale.
2. **Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale**
- Sono inclusi nella categoria unicamente i seguenti prodotti:
- lieviti di birra.
3. **Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi**
- 3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:
- sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali e melassa,
 - sino al 18 ottobre 2004, enzimi, lieviti e batteri lattici, acetici, formici e propionici.

(*) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. La direttiva 70/524/CEE sarà abrogata con effetto a decorrere dal 19 ottobre 2004. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), sarà applicabile a partire da tale data.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2278/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

che stabilisce i dazi applicabili dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004 ai fini dell'importazione dall'Ungheria nella Comunità di determinati beni a cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) La procedura di adozione della decisione che modifica il protocollo 3 è in corso di completamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Per i prodotti non oggetto di liberalizzazione completa e per le importazioni che non rientrano nei contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni attuali, che vanno annualmente migliorate, e occorre determinare gli importi ridotti degli elementi agricoli.

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, recante modalità sugli accordi commerciali applicabili a determinati beni derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

(6) Occorre dunque stabilire i dazi applicabili dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004 a norma del protocollo 3 sull'importazione di alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli provenienti dall'Ungheria.

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 3 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri da una parte e la Repubblica d'Ungheria dall'altro, approvato dalla decisione 93/742/Euratom, CECA, CE del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾, stila gli accordi commerciali per i prodotti agricoli ivi elencati.

(7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

(2) Il suddetto protocollo è stato modificato dalla decisione 2/2002 del Consiglio di associazione CE-Ungheria del 16 aprile 2002, sul miglioramento degli accordi commerciali per prodotti agricoli trasformati inclusi nel protocollo 3 allegato all'accordo europeo ⁽³⁾, che stabilisce una riduzione dei dazi applicabili alle importazioni di determinati beni provenienti dall'Ungheria. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(3) Nella prima metà del 2003 è stato concluso un accordo commerciale inteso a migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione. L'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri. Esso è stato messo in atto in modo autonomo e transitorio dal 1° luglio 2003 mediante il regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽⁴⁾.

I dazi applicabili dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004 all'importazione di beni provenienti dall'Ungheria, inclusi nelle tabelle 2a e 2b dell'allegato I al protocollo 3 dell'accordo europeo, sono stabiliti negli allegati I, II e III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 172 del 2.7.2002, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

TABELLA A

(Allegato I tabella 2a del protocollo 3, modificato dalla decisione n. 2/2002)

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	-- Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %	6,3 % + EAR (*)
0405 20 30	-- Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore a 75 %	6,3 % + EAR (*)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	– Granturco dolce	0 % + 6,5 EUR/100 kg net eda
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– Altri vegetali; miscugli di ortaggi e legumi:	
	-- Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	--- Granturco dolce	0 % + 6,5 EUR/100 kg net eda
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero:	
da 1704 10 11 a 1704 10 19	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1,4 % + 18,9 EUR/100 kg MAX 12,5 %
da 1704 10 91 a 1704 10 99	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1,4 % + 21,6 EUR/100 kg MAX 12,7 %
1704 90	– Altri:	
1704 90 30	-- Preparazioni detta «cioccolato bianco»	1,4 % + 31,5 EUR/100 kg MAX 13,2 % + 11,5 EUR/100 kg
da 1704 90 51 a 1704 90 99	-- altre	1,4 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ZR (**)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	3,5 %
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	3,5 % + 17,6 EUR/100 kg

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	3,5 % + 21,9 EUR/ 100 kg
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	3,5 % + 29,3 EUR/ 100 kg
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
	-- Altre:	
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
1806 20 70	--- preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	3,5 % + EAR (*)
1806 20 80	--- glassatura al cacao	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
1806 20 95	--- altre	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31 00	-- ripiene	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
1806 32	-- non ripiene	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
1806 90	- altre	3,5 % + EAR (*) MAX 13 % + AD S/ ZR (**)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 90	- altri:	
	-- altri:	
1901 90 99	--- altri	0 % + EAR (*)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	- paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	-- contenenti uova	5,3 % + 17,2 EUR/ 100 kg
1902 19	--- altre:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	5,3 % + 17,2 EUR/ 100 kg
1902 19 90	--- altre	5,3 % + 14,7 EUR/ 100 kg
1902 20	- paste alimentari farcite (anche cotte) o altrimenti preparate:	
	--- altre:	
1902 20 91	--- cotte	5,8 % + 4,2 EUR/ 100 kg
1902 20 99	--- altre	5,8 % + 11,9 EUR/ 100 kg
1902 30	- altre paste alimentari:	
1902 30 10	-- secche	4,4 % + 17,2 EUR/ 100 kg
1902 30 90	-- altre	4,4 % + 6,7 EUR/ 100 kg
1902 40	- cuscus:	
1902 40 10	-- non preparato	5,3 % + 17,2 EUR/ 100 kg
1902 40 90	--- altro	4,4 % + 6,7 EUR/ 100 kg
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	- pane croccante detto «Knäckebrot»	4 % + 9,1 EUR/100 kg
1905 20	- pane con spezie (panpepato):	
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4,2 % + 12,8 EUR/ 100 kg
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4,2 % + 17,2 EUR/ 100 kg
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4,2 % + 21,9 EUR/ 100 kg
	- biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:	
1905 31	-- biscotti con aggiunta di dolcificanti	
	--- interamente o parzialmente rivestiti o coperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
1905 31 19	---- altri	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
	--- altri:	
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
	---- altri:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
1905 31 99	----- altri	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
1905 32	-- cialde e cialdine:	
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 32 05	--- aventi tenore di umidità superiore a 10 %	4,2 % + EAR (*) MAX 14,4 % + AD F/ MR (**)
1905 32 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
1905 32 19	---- altri	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
	--- altri:	
1905 32 91	---- salate, anche ripiene	4,2 % + EAR (*) MAX 14,4 % + AD S/ ZR
1905 32 99	---- altre	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	4,2 % + EAR (*)
1905 90	- altri:	
1905 90 10	-- pane azzimo (mazoht)	2,6 % + 11,1 EUR/ 100 kg
1905 90 20	-- ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	3,1 % + 42,3 EUR/ 100 kg
	--- altri:	
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	4,2 % + EAR (*)
1905 90 45	--- Biscotti	4,2 % + EAR (*) MAX 14,4 % + AD F/ MR (**)
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	4,2 % + EAR (*) MAX 14,4 % + AD F/ MR (**)
	--- altri:	
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	4,2 % + EAR (*) MAX 16,9 % + AD S/ ZR (**)
1905 90 90	---- altri	4,2 % + EAR (*) MAX 14,4 % + AD F/ MR (**)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- altri:	
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	0 % + 6,5 EUR/100 kg net eda

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:	
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	0 % + 6,5 EUR/100 kg net eda
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	0 % + 6,5 EUR/100 kg net eda
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	– – Lieviti morti:	
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.	5,8 %
2102 20 19	– – – Altri	3,5 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 90	– altri:	
2106 90 10 ⁽¹⁾	– – Preparazioni dette «fondute»	24,5 EUR/100 kg
	– – – altre:	
2106 90 98	– – – altre	6,3 % + EAR ^(*)
2203 00	Birra di malto	4,2 %
2205	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore a 2 litri:	
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	7,6 EUR/hl
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,6 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl
2205 90	– altri:	
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	6,3 EUR/hl
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,6 EUR/% vol/hl

^(*) Cfr. l'allegato 2, colonna 2.

^(**) Cfr. l'allegato 3, colonna 2.

⁽¹⁾ L'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni esposte nelle disposizioni comunitarie pertinenti.

TABELLA B

(Allegato I tabella 2b del protocollo 3, modificato dalla decisione n. 2/2002)

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Ungheria

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
2102 10 10	– – lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	6,5 %
da 2102 10 31 a 2102 10 39	– – lieviti di panificazione	7,2 %
2102 10 90	– – altri	8,8 %
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	3,6 %
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	11,5 EUR/hl
2207 20 00	– Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	6,1 EUR/hl
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
2208 40	– Rum e tafia:	
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,3 EUR/% vol/hl + 1,9 EUR/hl
	– – – altri:	
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	0,3 EUR/% vol/hl + 1,9 EUR/hl
2208 40 39	– – – – altri	0,3 EUR/% vol/hl + 1,9 EUR/hl
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	
2208 40 51	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)	0,3 EUR/% vol/hl
	– – – altri:	
2208 40 91	– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	0,3 EUR/% vol/hl
2208 40 99	– – – – altri	0,3 EUR/% vol/hl
2208 90	– altri:	
	– – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	0,6 EUR/% vol/hl + 3,8 EUR/hl
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri	0,6 EUR/% vol/hl

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti contenenti tabacco	15,6 %
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	– – contenenti garofano	6 %
2402 20 90	– – altri	34,5 %
2402 90 00	– altri	34,5 %
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– altri polialcoli:	
2905 43 00	– – Mannitolo	0 % + 75,4 EUR/ 100 kg
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):	
	– – – in soluzione acquosa:	
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 9,6 EUR/100 kg
2905 44 19	– – – – altro	0 % + 22,6 EUR/ 100 kg
	– – – altro:	
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 % + 13,8 EUR/ 100 kg
2905 44 99	– – – – altro	0 % + 32,2 EUR/ 100 kg
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	– Destrina e altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	– – Destrina	0 % + 10,6 EUR/ 100 kg
	– – altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	– – – altri	0 % + 10,6 EUR/ 100 kg
3505 20	– Colle:	
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore al 25 %	0 % + 2,7 EUR/100 kg MAX 6,9 %
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	0 % + 5,3 EUR/100 kg MAX 6,9 %
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	0 % + 8,5 EUR/100 kg MAX 6,9 %
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore all'80 %	0 % + 10,6 EUR/ 100 kg MAX 6,9 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili dall'1.1.2004 al 30.4.2004
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	– a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0 % + 5,3 EUR/100 kg MAX 7,6 %
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0 % + 7,4 EUR/100 kg MAX 7,6 %
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	0 % + 9 EUR/100 kg MAX 7,6 %
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	0 % + 10,6 EUR/ 100 kg MAX 7,6 %
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:	
	-- in soluzione acquosa:	
3824 60 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + 9,6 EUR/100 kg
3824 60 19	---- altro	0 % + 22,6 EUR/ 100 kg
	---- altro:	
3824 60 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 % + 13,8 EUR/ 100 kg
3824 60 99	---- altro	0 % + 32,2 EUR/ 100 kg

ALLEGATO II

CODICI ADDIZIONALI E ELEMENTO AGRICOLO RIDOTTO

Ungheria: validità 1.1.2004-30.4.2004

Relativo all'allegato I, tabella A

Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg
7000	0	7050	41,14	7106	13,93
7001	7,04	7051	48,18	7107	20,09
7002	13,2	7052	54,35	7108	25,97
7003	19,07	7053	53,23	7109	34,18
7004	27,29	7055	37,73	7110	10,19
7005	2,91	7056	44,77	7111	17,24
7006	9,95	7057	50,93	7112	23,4
7007	16,12	7060	62,37	7113	29,27
7008	21,98	7061	69,41	7115	13,76
7009	30,2	7062	75,57	7116	20,81
7010	6,21	7063	65,47	7117	26,97
7011	13,26	7064	77,18	7120	15,62
7012	19,42	7065	65,28	7121	22,66
7013	25,29	7066	72,32	7122	28,83
7015	9,79	7067	78,49	7123	32,37
7016	16,83	7068	71,88	7124	40,59
7017	22,99	7069	80,1	7125	18,53
7020	11,64	7070	68,58	7126	25,57
7021	18,68	7071	75,63	7127	31,73
7022	24,85	7072	81,79	7128	35,28
7023	28,39	7073	75,19	7129	43,49
7024	36,61	7075	59,68	7130	21,84
7025	14,55	7076	66,73	7131	28,88
7026	21,59	7077	72,89	7132	35,04
7027	27,76	7080	121,41	7133	38,59
7028	31,3	7081	128,45	7135	23,08
7029	39,52	7082	134,62	7136	30,12
7030	17,85	7083	116,2	7137	36,29
7031	24,9	7084	124,42	7140	38,9
7032	31,06	7085	124,32	7141	45,95
7033	34,6	7086	131,36	7142	52,11
7035	19,1	7087	137,52	7143	51
7036	26,14	7088	119,11	7144	59,22
7037	32,31	7090	127,63	7145	41,81
7040	34,93	7091	134,67	7146	48,86
7041	41,97	7092	140,84	7147	55,02
7042	48,13	7095	106,91	7148	53,9
7043	47,01	7096	113,96	7149	62,12
7044	55,23	7100	3,98	7150	45,12
7045	37,83	7101	11,02	7151	52,17
7046	44,88	7102	17,18		
7047	51,04	7103	23,05		
7048	49,93	7104	31,27		
7049	58,14	7105	6,88		

Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg
7152	61,83	7216	43,07	7371	73,76
7153	57,21	7217	49,23	7372	79,92
7155	41,71	7220	39,6	7373	85,79
7156	48,75	7221	46,64	7375	70,29
7157	54,92	7260	55,19	7376	77,33
7160	66,35	7261	62,23	7378	73,86
7161	73,39	7262	68,4	7400	45,24
7162	79,55	7263	74,27	7401	52,29
7163	72,95	7264	82,49	7402	58,45
7164	81,17	7265	58,1	7403	64,32
7165	69,25	7266	65,14	7404	72,54
7166	76,37	7267	71,31	7405	48,16
7167	82,46	7268	77,18	7406	55,2
7168	75,86	7269	85,4	7407	61,36
7169	84,08	7270	61,41	7408	67,23
7170	72,56	7271	68,46	7409	75,45
7171	79,61	7272	74,62	7410	51,46
7172	85,77	7273	80,49	7411	58,5
7173	79,17	7275	64,98	7412	64,67
7175	63,66	7276	72,03	7413	70,54
7176	70,7	7300	35,86	7415	55,03
7177	76,87	7301	42,91	7416	62,08
7180	125,39	7302	49,07	7417	68,24
7181	132,44	7303	54,95	7420	58,61
7182	138,6	7304	63,16	7421	65,65
7183	120,19	7305	38,78	7460	65,14
7185	128,3	7306	45,82	7461	72,19
7186	135,35	7307	51,98	7462	78,35
7187	141,51	7308	57,85	7463	84,22
7188	123,1	7309	66,07	7464	92,44
7190	131,61	7310	42,08	7465	68,05
7191	138,65	7311	49,13	7466	75,1
7192	144,82	7312	55,29	7467	81,26
7195	110,9	7313	61,16	7468	87,13
7196	117,94	7315	45,66	7470	71,36
7200	26,24	7316	52,7	7471	78,4
7201	33,28	7317	58,87	7472	84,57
7202	39,45	7320	49,23	7475	74,93
7203	45,31	7321	56,27	7476	81,97
7204	53,53	7360	60,5	7500	53,78
7205	29,15	7361	67,55	7501	60,83
7206	36,19	7362	73,71	7502	66,99
7207	42,36	7363	79,58	7503	72,86
7208	48,23	7364	87,8	7504	81,08
7209	56,44	7365	63,41	7505	56,69
7210	32,45	7366	70,46	7506	63,73
7211	39,5	7367	76,62		
7212	45,66	7368	82,49		
7213	51,54	7369	90,71		
7215	36,03	7370	66,72		

Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg
7507	69,91	7708	106,98	7802	186,17
7508	75,76	7710	91,21	7805	175,88
7509	83,98	7711	98,25	7806	182,92
7510	60	7712	104,41	7807	189,09
7511	67,04	7715	94,78	7808	26,65
7512	73,2	7716	101,82	7809	33,69
7513	79,07	7720	83,59	7810	179,19
7515	63,57	7721	90,64	7811	186,23
7516	70,61	7722	96,8	7818	45,28
7517	76,78	7723	102,67	7819	52,32
7520	67,14	7725	86,5	7820	176,95
7521	74,18	7726	93,54	7821	183,99
7560	69,78	7727	99,71	7822	190,16
7561	76,82	7728	105,58	7825	179,86
7562	82,99	7730	89,81	7826	186,9
7563	88,85	7731	96,85	7827	193,07
7564	97,07	7732	103,01	7828	67,24
7565	72,69	7735	93,38	7829	74,28
7566	79,73	7736	100,42	7830	183,16
7567	85,89	7740	107,47	7831	190,21
7568	91,77	7741	114,52	7838	68,55
7570	75,99	7742	120,68	7840	7,95
7571	83,04	7745	110,39	7841	15
7572	89,2	7746	117,43	7842	21,16
7575	79,56	7747	123,59	7843	27,04
7576	86,61	7750	113,7	7844	35,25
7600	71,74	7751	120,74	7845	10,87
7601	78,79	7758	13,36	7846	17,91
7602	84,95	7759	20,4	7847	24,08
7603	90,82	7760	131,36	7848	29,94
7604	99,04	7761	138,41	7849	38,16
7605	74,65	7762	144,57	7850	14,18
7606	81,69	7765	134,27	7851	21,22
7607	87,86	7766	141,32	7852	27,38
7608	93,73	7768	22,67	7853	33,25
7609	101,94	7769	29,72	7855	17,75
7610	77,96	7770	137,58	7856	24,79
7611	85	7771	144,62	7857	30,96
7612	91,16	7778	41,3	7858	21,32
7613	97,04	7779	48,34	7859	28,36
7615	81,53	7780	155,25	7860	13,27
7616	88,57	7781	162,29	7861	20,31
7620	85,1	7785	158,15	7862	26,47
7700	84,99	7786	165,2	7863	32,34
7701	92,03	7788	63,25	7864	40,56
7702	98,2	7789	70,3	7865	16,17
7703	104,06	7798	17,34		
7705	87,9	7799	24,38		
7706	94,94	7800	172,97		
7707	101,1	7801	180,01		

Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg	Codice add.	EAR EUR/100 Kg
7866	23,22	7918	31,94	7967	54,6
7867	29,38	7919	38,98	7968	60,46
7868	35,25	7940	26,53	7969	68,68
7869	43,47	7941	33,58	7970	44,7
7870	19,48	7942	39,74	7971	51,74
7871	26,53	7943	45,61	7972	57,9
7872	32,69	7944	53,83	7973	63,77
7873	38,56	7945	29,44	7975	48,27
7875	23,05	7946	36,49	7976	55,31
7876	30,1	7947	42,65	7977	61,48
7877	36,26	7948	48,52	7978	51,84
7878	26,62	7949	56,74	7979	58,88
7879	33,67	7950	32,75	7980	59,71
7900	18,57	7951	39,8	7981	66,75
7901	25,62	7952	45,96	7982	72,91
7902	31,78	7953	51,83	7983	78,79
7903	37,65	7955	36,33	7984	87,01
7904	45,87	7956	43,37	7985	62,62
7905	21,49	7957	49,53	7986	69,66
7906	28,53	7958	39,9	7987	75,83
7907	34,69	7959	46,94	7988	81,69
7908	40,56	7960	38,47	7990	65,93
7909	48,78	7961	45,52	7991	72,97
7910	24,79	7962	51,68	7992	79,13
7911	31,83	7963	57,56	7995	69,5
7912	38	7964	65,77	7996	76,54
7913	43,86	7965	41,39		
7915	28,36	7966	48,43		
7916	35,41				
7917	41,57				

ALLEGATO III

DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E SULLA FARINA (AD F/M)

Ungheria: 1.1.2004-30.4.2004

Relativo all'allegato I, tabella A)

Saccarosio/zucchero invertito/ Isoglucosio	AD S/Z EUR/100 kg
>= 00 - < 05	0
>= 05 - < 30	7,04
>= 30 - < 50	13,2
>= 50 - < 70	19,07
>= 70	27,29

Amido/glucosio	AD F/M EUR/100 kg
>= 00 - < 05	0
>= 05 - < 25	2,91
>= 25 - < 50	6,21
>= 50 - < 75	9,79
>= 75	13,36

REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 2224/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato a 4 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 i quantitativi chiesti il 19 dicembre 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 19 dicembre 2003.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2224/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 19 dicembre 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 38,77 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2224/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 20 dicembre 2003, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 2280/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2141/2003⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17.
⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.
⁽⁶⁾ GU L 321 del 6.12.2003, pag. 9.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	13,86	9,94
1701 11 90 ⁽¹⁾	13,86	16,24
1701 12 10 ⁽¹⁾	13,86	9,71
1701 12 90 ⁽¹⁾	13,86	15,73
1701 91 00 ⁽²⁾	16,03	19,22
1701 99 10 ⁽²⁾	16,03	13,74
1701 99 90 ⁽²⁾	16,03	13,74
1702 90 99 ⁽³⁾	0,16	0,48

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2281/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 32,036 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2282/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003
relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di ippoglosso nero per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di ippoglosso nero nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera del

Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 novembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di ippoglosso nero nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2003.

È proibita la pesca dell'ippoglosso nero nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
 Jörgen HOLMQUIST
 Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2283/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2003.

Esso si applica dal 24 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 24 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,12	11,88	55,89	25,34
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	9,73	10,92	18,51	14,12
Marocco	12,80	13,69	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	7,05	5,00	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2284/2003 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2283/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

- (5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.
- (6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.
- (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.⁽⁵⁾ Cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2003/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2003

che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 22 ottobre 2003 dal comitato di conciliazione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/82/CE ⁽⁴⁾ ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.
- (2) Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.
- (3) Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria, in particolare gli impianti di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, possono provocare gravissime conseguenze. Le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea sottolineano perciò la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE. Nella risoluzione del 5 luglio 2001 ⁽⁵⁾ sulla comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie anche il Parlamento europeo si è detto favorevole a tale estensione del campo di applicazione della direttiva, onde contemplare i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 255.

⁽²⁾ GU C 149 del 21.6.2002, pag. 13.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 315), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 2003 (GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 e decisione del Consiglio del 1º dicembre 2003.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

(4) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive può costituire un quadro pertinente per misure relative alle strutture di gestione dei rifiuti che presentano un rischio di incidente ma non sono coperte dalla presente direttiva.

(5) L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti rilevanti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive. Di conseguenza la definizione di dette sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e semplificata.

(6) L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto «off-specs»). Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero essere riesaminate per includere segnatamente il materiale «off-specs».

(7) La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.

(8) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.

(9) Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei piani d'emergenza.

(10) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.

- (11) L'adozione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile ⁽¹⁾ evidenzia la necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.
- (12) è opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone specificate all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che rientrano nella direttiva 96/82/CE.
- (14) Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della direttiva 96/82/CE.
- (15) Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.
- (16) La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/82/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 4 è così modificato:
- a) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
- «e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;
- f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»
- b) è aggiunta la seguente lettera:
- «g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali.»
- 2) L'articolo 6 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:
- «— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma.»

- b) al paragrafo 4 è inserito il trattino seguente tra il primo e il secondo trattino:

«— di modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti, o.»

- 3) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

- 4) All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.»

- 5) L'articolo 9 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.»

- b) al paragrafo 3 è inserito il trattino seguente tra il terzo e il quarto trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

- c) al paragrafo 4 il riferimento al «secondo, terzo e quarto trattino» diviene rispettivamente al «secondo, terzo, quarto e quinto trattino».

- d) al paragrafo 6 è inserita la lettera seguente:

«d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre 2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei vigenti "Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza.»

- 6) L'articolo 11 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è inserito, sia alla lettera a) sia alla lettera b), il seguente trattino:

«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati.»
- c) è aggiunto il seguente paragrafo:
- «4 bis Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.»
- 7) L'articolo 12 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.»
- b) è aggiunto il seguente paragrafo:
- «1 bis La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza.»
- 8) L'articolo 13 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente:
- «1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.»
- b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20.»
- 9) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:
- «1 bis Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
- a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e
- b) l'attività o le attività dello stabilimento.
- La Commissione predisporre e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.»
- 10) L'allegato I è modificato come figura nell'allegato.
- 11) All'allegato II il punto IV B è sostituito dal seguente:
- «B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze di degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 20.»
- 12) All'allegato III la lettera c) è così modificata:
- a) il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.»
- b) il punto v) è sostituito dal seguente:
- «v) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 96/82/CE è modificato come segue:

1) Nell'INTRODUZIONE vengono inseriti i seguenti punti:

- «6. Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.
7. Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.»

2) Nella tabella della parte 1:

a) le voci relative al nitrato d'ammonio sono sostituite dal testo seguente:

«Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1)	5 000	10 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2)	1 250	5 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3)	350	2 500
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4)	10	50»

b) dopo le voci relative al nitrato di ammonio sono inserite le seguenti voci:

«Nitrato di potassio (cfr. nota 5)	5 000	10 000
Nitrato di potassio (cfr. nota 6)	1 250	5 000»

c) la voce che inizia con «Le seguenti sostanze CANCEROGENE» è sostituita dal testo seguente:

«Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	0,5	2»
--	-----	----

d) la voce «Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali» è sostituita dal testo seguente:

«Prodotti petroliferi: a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)	2 500	25 000»
---	-------	---------

e) i) il testo delle note 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

- compreso tra il 15,75 % ⁽¹⁾ e il 24,5 % ⁽²⁾ in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,
- uguale o inferiore al 15,75 % ⁽³⁾ in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili,

in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

2. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

- superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,
- superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
- superiore al 28 % (*) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

3. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico

Include:

- nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
 - compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,
 - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %,
- soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità

Include:

- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;
- fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (modificata e aggiornata).

5. Nitrato di potassio (5 000/10 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.

6. Nitrato di potassio (1 250/5 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.»

ii) la nota «Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine» diviene la nota 7.

iii) le seguenti note compaiono sotto la tabella intitolata «International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for congress of concern (NATO/CCMS)»:

- «(1) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
- (2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
- (3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
- (4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.»

3) Nella parte 2:

a) Il testo relativo alle categorie 4 e 5 è sostituito dal seguente:

«4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2). sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50»

b) Il testo relativo alla categoria 9 è sostituito dal seguente:

«9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi di rischio:		
i) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53)	100	200
ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500»

c) Nelle note:

i) La nota 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1),

direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2).

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.»

ii) Il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per "esplosivo" si intende

- una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2),
- una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3),
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3).

In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)."

Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa."

Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,

- a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure
- b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi."

Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innescò durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo."

Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innescò o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno."

Divisione 1.6: "Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innescò o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo."

In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è considerato esplosivo.»

iii) Nella nota 3 b) 1), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;»

iv) Il testo della nota 3 c) 2) è sostituito dal testo seguente:

«2. i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e»

v) Il testo della nota 3 c) 3) è sostituito dal testo seguente:

«3. le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.»

vi) Il testo della nota 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;

- b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
- c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.»

vii) Alla fine delle note sono inserite le note seguenti:

- «⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
- ⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
- ⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).»

**DIRETTIVA 2003/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2003**

che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la procedura di adozione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽³⁾, hanno destato preoccupazioni le possibili conseguenze finanziarie dell'enunciato dell'articolo 9 della medesima direttiva per i produttori delle apparecchiature interessate.
- (2) Nella riunione del Comitato di conciliazione del 10 ottobre 2002 dedicata a detta direttiva, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno espresso l'intenzione, in una dichiarazione congiunta, di esaminare quanto prima le questioni relative all'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE concernenti il finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici.
- (3) Ai sensi della dichiarazione congiunta, la Commissione ha esaminato le conseguenze finanziarie per i produttori derivanti dall'enunciato attuale dell'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE e ne ha concluso che l'obbligo di ritiro di RAEE immessi sul mercato in passato crea un onere retroattivo non considerato che potrebbe esporre determinati produttori a gravi rischi economici.
- (4) Per prevenire tali rischi, è opportuno che la responsabilità finanziaria per la raccolta, il trattamento, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 incomba ai produttori che forniscono prodotti nuovi in sostituzione di prodotti di tipo equivalente o adibiti alle medesime funzioni. Ove tali rifiuti non siano sostituiti da prodotti nuovi, la responsa-

bilità dovrebbe ricadere su detti utenti. Gli Stati membri, i produttori e gli utenti possono stipulare accordi alternativi.

- (5) Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 13 agosto 2004. Per evitare che sia necessario modificare atti legislativi adottati dagli Stati membri entro quella data, è opportuno adottare la presente direttiva quanto prima, in modo che sia recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati membri contemporaneamente alla direttiva 2002/96/CE.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/96/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005 i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 ("rifiuti storici"), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.

Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.

⁽¹⁾ GU C 234 del 30.9.2003, pag. 91.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2003.

⁽³⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVA 2003/110/CE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2003

relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La mutua assistenza in materia di espulsione tiene conto dell'obiettivo comune di porre fine al soggiorno illegale dei cittadini di paesi terzi tenuti a lasciare il territorio. Una regolamentazione vincolante per tutti gli Stati membri contribuisce inoltre alla sicurezza giuridica e all'armonizzazione delle procedure.
- (2) Per porre fine al soggiorno di cittadini di paesi terzi assume sempre maggiore importanza l'espulsione per via aerea. Nonostante gli sforzi degli Stati membri di ricorrere prioritariamente a collegamenti aerei diretti, può rivelarsi necessario, per motivi economici o per un'offerta insufficiente di voli diretti, utilizzare collegamenti aerei con scalo negli aeroporti di transito di altri Stati membri.
- (3) La raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione ⁽¹⁾, e la decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10] ⁽²⁾, vertono già sulla necessità di una cooperazione tra Stati membri nel settore dei provvedimenti di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea.
- (4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure coercitive immediate nei confronti dei cittadini di paesi terzi espulsi renitenti, dovrebbe rimanere impregiudicata.
- (5) La convenzione del 14 settembre 1963 relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili (convenzione di Tokyo), in particolare per quanto riguarda l'autorità del comandante di bordo e le questioni di responsabilità, dovrebbe rimanere impregiudicata.
- (6) Per quanto riguarda la notifica alle compagnie aeree dell'attuazione di provvedimenti di espulsione con o senza scorta, si fa riferimento all'allegato 9 della convenzione internazionale per l'aviazione civile (convenzione ICAO) del 7 dicembre 1994.
- (7) Gli Stati membri devono attuare la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, garantiti in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In conformità degli obblighi internazionali applicabili, il transito per via aerea non dovrebbe essere richiesto né concesso se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di 6 mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepire o meno tale direttiva nel proprio diritto interno.
- (10) Quanto alla Repubblica di Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia, relativo all'associazione di detti due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾, per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.

⁽¹⁾ GU C 5 del 10.1.1996, pag. 3.⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 193.⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e pertanto, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, non sono tenuti ad osservarla né ad applicarla.
- (12) La presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è la definizione di misure in materia di assistenza tra autorità competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea con o senza scorta negli aeroporti di transito degli Stati membri.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo», ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;
- b) «Stato membro richiedente», lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un altro Stato membro;
- c) «Stato membro richiesto» o «Stato membro di transito», lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
- d) «componenti della scorta», ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di accompagnare il cittadino di un paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
- e) «transito per via aerea», il passaggio attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un paese terzo e eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.

Articolo 3

1. Lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo per via aerea esamina la possibilità di fare ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione.
2. Se lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo non può, per motivi pratici ragionevoli, far ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione, può richiedere il transito per via aerea attraverso un altro Stato membro. La richiesta di transito per via aerea non è in linea di massima presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, lo Stato membro richiesto può rifiutare il transito per via aerea se:

- a) il cittadino di un paese terzo è imputato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, per reati gravi o è ricercato ai fini dell'esecuzione di una sentenza;
- b) il transito attraverso altri Stati o la riammissione da parte del paese di destinazione non è fattibile;
- c) il provvedimento di espulsione richiede un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto;
- d) per motivi pratici, l'assistenza richiesta non può essere fornita in un denominato momento;
- e) il cittadino di un paese terzo fosse una minaccia per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la salute pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro richiesto.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro richiesto comunica quanto prima allo Stato membro richiedente un termine il più prossimo possibile a quello richiesto in origine entro il quale può fornire assistenza per il transito per via aerea, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni.

5. I permessi per il transito per via aerea che sono già stati rilasciati possono essere ritirati dallo Stato membro richiesto se successivamente diventano noti fatti ai sensi del paragrafo 3 che giustificano un rifiuto del transito.

6. Lo Stato membro richiesto è tenuto a notificare immediatamente allo Stato membro richiedente, motivando la propria decisione, il rifiuto o il ritiro del permesso di transito per via aerea ai sensi dei paragrafi 3 o 5 oppure l'impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere al transito.

Articolo 4

1. La richiesta di transito per via aerea con o senza scorta e delle misure di sostegno connesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è presentata per iscritto dallo Stato membro richiedente. Essa deve pervenire allo Stato membro richiesto il più presto possibile e comunque non oltre due giorni prima del transito. In casi di particolare urgenza debitamente motivati, detto termine può essere più breve.

2. Lo Stato membro richiesto comunica entro due giorni la decisione allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato, in casi debitamente giustificati, fino ad un massimo di quarantotto ore. Il transito per via aerea non è avviato in mancanza di autorizzazione da parte dello Stato membro richiesto.

In caso di mancata risposta da parte dello Stato membro richiesto entro il termine di cui al primo comma, le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri possono disporre, sulla base di accordi o intese bi- o multilaterali, che le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese di cui al terzo comma. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito ai suddetti accordi e intese.

3. Ai fini del trattamento della richiesta di cui al paragrafo 1, allo Stato membro richiesto sono trasmesse le informazioni previste nel modulo di richiesta e di autorizzazione al transito per via aerea, conformemente all'allegato.

Le misure necessarie ai fini dell'aggiornamento e dell'adeguamento della richiesta di transito quali stabilite nell'allegato, nonché le modalità di trasmissione della stessa sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. Per quanto concerne eventuali richieste di transito, lo Stato membro richiedente comunica allo Stato membro richiesto i dati di cui nell'allegato.

5. Gli Stati membri nominano ciascuno un'autorità centrale alla quale sono trasmesse le richieste di cui al paragrafo 1.

Le autorità centrali nominano, per tutti gli aeroporti di transito pertinenti, punti di contatto accessibili per tutta la durata delle operazioni di transito.

Articolo 5

1. Lo Stato membro richiedente adotta disposizioni appropriate al fine di assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di transito si effettuano entro ventiquattro ore al massimo.

2. Fatte salve reciproche consultazioni con lo Stato membro richiedente, entro il limite dei mezzi disponibili e nel rispetto delle pertinenti norme internazionali, lo Stato membro richiesto fornisce tutte le misure di sostegno necessarie, dall'atterraggio e dall'apertura delle porte dell'aeromobile fino alla partenza del cittadino di un paese terzo. Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), non sono richieste consultazioni reciproche.

Ciò si riferisce in particolare alle seguenti misure di sostegno:

- a) il cittadino di un paese terzo è atteso all'aeromobile e accompagnato nella zona aeroportuale di transito, in particolare fino al volo di connessione;
- b) il pronto soccorso per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;
- c) il vitto per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;
- d) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, in particolare in caso di espulsione senza scorta;
- e) nei casi di transito senza scorta la comunicazione allo Stato membro richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro interessato;
- f) la comunicazione allo Stato membro richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi nel caso del transito del cittadino di un paese terzo.

3. Lo Stato membro richiesto ha facoltà, in conformità del suo diritto interno:

- a) di collocare e di alloggiare i cittadini di paesi terzi in locali di sicurezza;

- b) di utilizzare mezzi legittimi per impedire o far cessare ogni tentativo del cittadino di un paese terzo di opporsi al transito.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, nei casi in cui non è possibile assicurare che le operazioni di transito siano portate a termine, nonostante l'assistenza fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro richiesto può, su richiesta di e in consultazione con lo Stato membro richiedente, prendere tutte le misure di assistenza necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito.

In tali casi, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 48 ore al massimo.

5. Il tipo e la portata dell'assistenza di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono decisi dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto che sono responsabili delle misure adottate.

6. Le spese per le prestazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), sono a carico dello Stato membro richiedente.

Nella misura in cui sono effettive e quantificabili, anche le rimanenti spese sono a carico dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri forniscono adeguate informazioni in merito ai criteri di quantificazione delle spese di cui al secondo comma.

Articolo 6

1. Lo Stato membro richiedente si impegna a riammettere immediatamente il cittadino di un paese terzo qualora:

- a) il permesso di transito per via aerea a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 o 5 sia stato rifiutato o ritirato;
- b) il cittadino di un paese terzo sia penetrato senza permesso nel territorio dello Stato membro richiesto durante il transito;
- c) l'espulsione del cittadino di un paese terzo in un altro paese di transito o nel paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti, oppure
- d) il transito per via aerea non sia possibile per un altro motivo.

2. Lo Stato membro richiesto presta assistenza per la riammissione del cittadino di un paese terzo nello Stato membro richiedente nei casi di cui al paragrafo 1. Le spese del viaggio di ritorno del cittadino di un paese terzo sono a carico dello Stato membro richiedente.

Articolo 7

1. Nell'attuazione delle operazioni di transito, i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa. Inoltre, in assenza di funzionari dello Stato membro di transito preposti all'applicazione della legge, o che forniscono assistenza agli stessi, i componenti della scorta possono prendere misure ragionevoli e proporzionate in risposta ad un rischio immediato e grave, al fine di impedire che il cittadino di un paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi o arrechi danni a beni.

I componenti della scorta osservano in ogni circostanza la legislazione dello Stato membro richiesto.

2. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta non portano armi e indossano abiti civili. Essi producono mezzi di identificazione appropriati, compresa l'autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato membro di transito o, ove d'applicazione, la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10] è abrogata.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

ALLEGATO

- I. Richiesta di transito ai fini dell'espulsione per via aerea
[ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (CE) n. 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (G.U.L. 321 del 6.12.2003, pag. 26)].

(Servizio richiedente)	Luogo/data:
Autorità:	_____
_____	Telefono/fax/posta elettronica:
Indirizzo:	Nome della persona competente:
_____	_____
_____	Firma:
_____	_____

(Servizio interpellato)
Autorità:

Indirizzo:

Informazioni generali sul cittadino di un paese terzo cui si riferisce la richiesta di transito

N. progr.	Cognome	Nome	m/f	Data di nascita	Luogo di nascita	Cittadinanza	Num. tipo/data di scadenza del documento di viaggio	Numero del visto rilasciato da un paese terzo (ove richiesto)
1								
2								

Dati relativi al volo

N. di volo	Luogo di partenza	Data di partenza	Ora di partenza	Luogo di destinazione	Data di arrivo	Ora di arrivo

Informazioni specifiche

Il cittadino di un paese terzo oggetto della misura di espulsione è accompagnato da una scorta?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Nomi: _____ _____ _____
È raccomandata la presenza di una scorta di polizia in aeroporto?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
È necessaria l'assistenza medica?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Se sì, di che tipo: _____ _____
Malattie contagiose identificabili? (*)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Se sì, quali: _____ _____
Precedenti tentativi di espulsione falliti?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Se sì, motivi: _____ _____

Altre osservazioni

Aviso: Al momento della domanda non si è a conoscenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva (CE) n. 2003/110/CE.

Decisione del servizio interpellato

Il transito è autorizzato.

Il transito non è autorizzato.

Motivazione:

(Nome /firma/data)

(*) Informazione fornita conformemente alla normativa nazionale o internazionale in vigore.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217 del 29 agosto 2003)

— A pagina 36, articolo 2, paragrafo 4:

anziché: «— Regolamento (CE) n° [...]

— Forordning (EF) nr. [...]

— Verordnung (EG) Nr. [...]

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. [...]

— Regulation (EC) No [...]

— Règlement (CE) n° [...]

— Regolamento (CE) n. [...]

— Verordening (EG) nr. [...]

— Regulamento (CE) n.º [...]

— Asetus (EY) N:o [...]

— Förordning (EG) nr [...].»

leggi: «— Regolamento (CE) n° 1518/2003,

— Forordning (EF) nr. 1518/2003,

— Verordnung (EG) Nr. 1518/2003,

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/2003,

— Regulation (EC) No 1518/2003,

— Règlement (CE) n° 1518/2003,

— Regolamento (CE) n. 1518/2003,

— Verordening (EG) nr. 1518/2003,

— Regulamento (CE) n.º 1518/2003,

— Asetus (EY) N:o 1518/2003,

— Förordning (EG) nr 1518/2003.»

— A pagina 40, l'allegato II si legge come segue:

«ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1518/2003

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGR/D/2 — Settore delle carni suine

Domanda di titoli d'esportazione — Carni suine

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario DG AGR/D/2 — Telefax: (32-2) 296 62 79 oppure 296 60 27

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo		Tasso della restituzione (EUR/100 kg)	Importo globale delle restituzioni prefissate
	Articolo 4	altri		
Totale per categoria
Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria			

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il mercoledì

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati

Rettifica del regolamento (CE) n. 2030/2003 della Commissione, del 18 novembre 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 19 novembre 2003)

A pagina 10, allegato, colonna «Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)», codice NC 0207 12 90:
anziché: «10»,
leggi: «8».

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G406013/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

E ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

*tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 2 1 6 *

€ 8,80